

47.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione:		Interrogazioni a risposta scritta:	
de Ghislanzoni Cardoli	7-00057	2407	2407
		Urso	4-02880
Interpellanza:		Bianchi Vincenzo	4-02881
Valensise	2-00163	2408	2421
		De Simone	4-02882
Interrogazioni a risposta orale:		Stanisci	4-02883
Lumia	3-00192	2409	2422
Borghesio	3-00193	2410	2422
Stagno d'Alcontres	3-00194	2410	2423
		Bosco	4-02884
Interrogazioni a risposta in Commissione:		De Benetti	4-02885
Giannattasio	5-00458	2412	2424
Nardini	5-00459	2412	2425
Lucidi	5-00460	2413	2425
Caparini	5-00461	2414	2425
Cordoni	5-00462	2415	2426
Urso	5-00463	2415	2427
De Cesaris	5-00464	2416	2427
De Cesaris	5-00465	2417	2427
Attili	5-00466	2417	2427
Nardini	5-00467	2418	2428
Amoruso	5-00468	2418	2428
Brunetti	5-00469	2418	2429
		Cesaro	4-02894
		Cesaro	4-02895
		Cesaro	4-02896
		Cesaro	4-02897
		Poli Bortone	4-02898
		Frigato	4-02899
		Pecoraro Scanio	4-02900
		Pecoraro Scanio	4-02901
		Pecoraro Scanio	4-02902
		Pecoraro Scanio	4-02903
		Pecoraro Scanio	4-02904

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.		
Fontan	4-02905	2434	Procacci	4-02930	2448
Cherchi	4-02906	2435	Contento	4-02931	2448
Procacci	4-02907	2435	Cicu	4-02932	2449
Cuccu	4-02908	2435	Borghезio	4-02933	2449
Turci	4-02909	2436	Scalia	4-02934	2450
De Murtas	4-02910	2436	Buontempo	4-02935	2451
Benedetti Valentini	4-02911	2438	Matacena	4-02936	2452
Pozza Tasca	4-02912	2438	Saraca	4-02937	2453
Pistone	4-02913	2438			
Pecoraro Scanio	4-02914	2439	<i>ERRATA CORRIGE</i>		2454
Pecoraro Scanio	4-02915	2439			
Pecoraro Scanio	4-02916	2439			
Pezzoli	4-02917	2440	Interrogazioni per le quali è pervenuta		
Barral	4-02918	2440	risposta scritta alla Presidenza:		
Sica	4-02919	2441	Aloi	4-00395	III
Galletti	4-02920	2441	Delfino Teresio	4-00789	III
Prestigiacomo	4-02921	2442	Lucchese	4-00386	IV
Galletti	4-02922	2442	Lucchese	4-01209	V
Costa	4-02923	2443	Malgieri	4-00714	XII
Pasetto Nicola	4-02924	2443	Morselli	4-00686	XII
Gatto	4-02925	2445	Morselli	4-001798	XIV
Delmastro delle Vedove	4-02926	2446	Pampo	4-00729	XVII
Delmastro delle Vedove	4-02927	2446	Soave	4-00572	XVII
Delmastro delle Vedove	4-02928	2446	Zacchera	4-00224	XVIII
Delmastro delle Vedove	4-02929	2447			

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

constatato che con la legge finanziaria per il 1996 erano stati stanziati 260 miliardi per la bieticoltura;

considerato che, sulla base di tale stanziamento, è stato sottoscritto l'Accordo Interprofessionale per le campagne di produzione 1995 e 1996 ed è stato altresì definito il prezzo delle bietole;

visto che, con il decreto legge n. 323 del 20 giugno 1996, i fondi destinati alla bieticoltura per l'anno in corso sono stati ridotti di ottanta miliardi;

ritenuto che non sia sufficiente la giusta iniziativa del Senato il quale, in sede di conversione del decreto legge n. 323 del 1996, ha ridotto di trenta miliardi il taglio citato;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per ripristinare lo stanziamento iniziale di 260 miliardi per il 1996 in favore del settore bieticolo saccharifero.

(7-00057) « De Ghirlanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Tattarini, Nardone, Ferrari, Mario Pepe, Misuraca, Amato, Cuccu, Giudice, Marras, Piva, Scaltritti, Aloï, Lo Surdo, Caruso, Franz, Fino, Peretti, Nuccio Carrara, Lembo, Anghinoni, Dozzo ».

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri — per conoscere:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla utilizzazione degli oltre ottomila miliardi destinati dalla legge finanziaria per il 1996 al Mezzogiorno;

in particolare, se il Governo intenda adottare linee di intervento e scelte di ampio respiro strategico, nella indispensabile considerazione della funzione euro-mediterranea dell'intera penisola italiana e, in special modo, delle regioni meridionali le cui vocazioni e prospettive di sviluppo concludono la necessità inderogabile di infrastrutture, viarie e ferroviarie, ad alta efficienza per realizzare velocità e fluidità dei traffici sulle grandi longitudinali, tirrenica e ionico-adriatica, necessariamente integrate dal ponte sullo stretto di Messina;

se si intenda inoltre procedere al potenziamento ed al raddoppio della direttrice Palermo-Messina-Catania, della Caserta-Foggia, e della linea veloce Salerno-Reggio Calabria, all'urgente impostazione per la più rapida realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria jonica Taranto-Reggio Calabria e della sua elettrificazione, conseguenza dovuta dal raddoppio della linea Bari-Taranto, in via di completamento;

se si intenda altresì procedere con urgenza, oltre che alle opere ferroviarie di cui sopra, al potenziamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, al completamento urgente della superstrada jonica Taranto-Reggio Calabria (il cui attuale vestito tracciato è, purtroppo, noto come « strada della morte », per l'elevato numero di sinistri), mediante l'utilizzazione delle risorse ottenibili dall'Unione europea (programmi operativi plurifondo), attraverso necessarie e rapide intese interregionali e con il coinvolgimento delle amministrazioni e degli enti interessati.

(2-00163)

« Valensise, Aloi ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LUMIA, AGOSTINI, ALTEA, ATILI, BARTOLICH, BIELLI, BOLOGNESI, BORROMETI, CACCAVARI, CAMOIRANO, CANGEMI, CAPPELLA, CARBONI, CARUANO, CENNAMO, CHIAVACCI, CREMA, CRUCIANELLI, DALLA CHIESA, DANIELI, DI FONZO, DI STASI, DOMENICI, DUCA, FIORONI, FOLENA, GAMBALÈ, GASPERONI, GERARDINI, GIACALONE, GIACCO, GIARDIELLO, GIULIETTI, GUARINO, GUERRA, LAMACCHIA, LENTI, LENTO, LUCÀ, MANCA, MANGIACAVALLLO, MATTARELLA, MAZZOCHIN, NAPPI, NOVELLI, PECORARO SCANIO, PERUZZA, PETRELLA, PISCITELLO, PITTELLA, POLENTA, POZZA TASCA, RABBITO, RIZZA, SCALIA, SCOZZARI, SICA, TARGETTI, VENDOLA e ZAGATTI. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 5 agosto del 1996 ricorre l'uccisione, avvenuta a Palermo nel luglio 1989, da parte della mafia, dell'agente Antonio Agostino: e della moglie, Ida Castelluccio, in quel momento in attesa di un figlio;

questa uccisione si è inserita nella lunga e sanguinosa scia di omicidi organizzati da Cosa Nostra contro quegli esponenti delle Forze dell'ordine e della magistratura che investigavano e producevano, sul piano giudiziario, atti significativi;

di recente si sta facendo luce su tanti di questi omicidi. Finalmente la magistratura, grazie alla decisiva collaborazione dei pentiti di mafia e all'azione investigativa delle forze dell'ordine, ha dato risposte in termini di verità e giustizia a molti delitti rimasti per tanti anni senza mandanti, organizzatori ed esecutori;

l'uccisione di Agostino e della moglie, invece, viene ancora lasciata nell'oscurità, in quel limbo in cui la famiglia e la comunità tutta non trovano una chiara spie-

gazione sulle responsabilità da attribuire a quanti pensarono, organizzarono ed eseguirono un tale efferato delitto;

il 5 ottobre 1992 è stata avanzata una richiesta di archiviazione, che lascia questi omicidi in una zona d'ombra privi di trasparenza e non li pone sotto quell'azione di investigazione tesa ad ottenere quella giustizia che meritano come cittadini, uccisi come servitori umili dello Stato;

sembrerebbe che sia stato tralasciato nelle indagini di considerare alcuni fatti importanti, come gli undici fogli scritti dallo stesso agente Agostino in cui aveva appuntato chiaramente circostanze, fatti, soggetti che, coinvolti nel circuito mafioso, potevano colpirlo a morte. Su questo specifico riferimento bisogna tener conto che da verbale risulta che la squadra mobile di allora attestava il ritrovamento alle 02,00 dell'8 agosto 1989, mentre i familiari hanno dichiarato che il ritrovamento fu effettuato la sera stessa del 5 agosto 1989, con una strana perquisizione che mirava direttamente al solo ritrovamento di una busta in cui, insieme ad altri documenti (mai ritrovati), c'erano gli undici foglietti prima richiamati;

pare anche che si sia tralasciato il fatto che l'agente Agostino fosse coinvolto in attività di ricerca di noti latitanti di allora, come Riina e Provenzano;

sembrerebbe infine tralasciato il compito di verificare l'indicazione fornita più volte dallo stesso Agostino di far parte dei servizi segreti —:

occorre che le istituzioni assumano ogni iniziativa che consenta:

a) di chiarire il ruolo dell'agente Agostino, la sua azione investigativa e i suoi rapporti con i servizi segreti;

b) di portare alla luce la cosca mafiosa che ha agito e per quali motivi ha deciso di uccidere l'agente Agostino;

c) di capire se ci furono depistaggi e omissioni nelle indagini e nella ricerca della verità —:

quali azioni si vuole produrre per dare giustizia alla famiglia, alla comunità civile, alle forze dell'ordine, ed alle istituzioni democratiche, che aspettano di dare pieno senso e significato alla morte di un giovane e della sua moglie uccisi barbaramente dalla mafia. (3-00192)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una circolare emanata dal ministero del lavoro — la n. 111/96 del 25 luglio 1996 — relativa al decreto-legge n. 376 del 16.7.96 « Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea » — fornisce alcune istruzioni a integrazione e parziale modifica delle disposizioni in materia emanate con precedenti circolari;

in particolare, essa indica le modalità sui requisiti necessari in ordine ad una relevantissima innovazione relativa alla concessione del permesso di soggiorno annuale per l'iscrizione al collocamento;

infatti, tanto nel caso in cui il rapporto di lavoro del richiedente del permesso di soggiorno non risulti perfezionato, e cioè quando alla dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro non segua l'effettiva assunzione, ovvero il rapporto di lavoro non risulti confermato, e cioè nel caso delle dichiarazioni riguardanti prestazioni in atto contestate dal presunto datore di lavoro, le questure dovranno rilasciare un permesso della durata di un anno utilizzabile ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento (articolo 10 del capo terzo del decreto-legge 376 del 1996, concernente la disciplina della « Regolarizzazione per offerta di lavoro »);

ne consegue anche il venir meno, a carico dei datori che non perfezionino o che non confermino il rapporto di lavoro con lo straniero, dell'obbligo di versamento contributivo anticipato all'Inps; di più, la

circolare sopprime l'obbligo di versamento anticipato di quattro mesi di contributi previdenziali a carico dei lavoratori che abbiano dichiarato rapporti di lavoro subordinato non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, in atto al 19 novembre 1995, con obbligo di restituzione da parte dell'INPS, su domanda degli interessati, delle somme versate da tali soggetti extracomunitari in base alla precedente normativa —:

se il Governo ritenga compatibile con la politica degli Stati dell'Unione europea in tema di immigrazione extracomunitaria e con i relativi accordi stipulati dal nostro Paese l'istituzione di una nuova fattispecie di soggetto suscettibile di rilascio di permesso di soggiorno annuale, quale l'« extracomunitario disoccupato »;

se il Governo abbia ben valutato la portata di un simile provvedimento, che prevedibilmente avrà un'enorme eco presso tutti i paesi extra-CEE in cui la spinta migratoria verso il nostro Paese già forte attualmente, nel senso di incoraggiare uno straordinario flusso di soggetti, anche privi di qualsiasi qualificazione professionale, cui le nuove norme danno la garanzia di poter soggiornare regolarmente in Italia (a spese, è ultroneo precisarlo, nella migliore delle ipotesi dell'assistenza pubblica) in attesa di un fantomatico posto di lavoro. (3-00193)

STAGNO d'ALCONTRES. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

i comuni del comprensorio jonico hanno siglato il 25 luglio 1996 un accordo di programma con la provincia regionale di Messina per la realizzazione della rete di gas metano, bacino di utenza Sicilia 10, manifestando in tal modo la ferma volontà di avviare concretamente il programma di metanizzazione, ed assicurando al contempo il coordinamento di azioni e di tempi per l'attuazione di detto programma;

la costruzione della rete è di fondamentale interesse economico per tutte le comunità della Sicilia nord orientale. Il rilancio della economia meridionale, difatti, passa necessariamente attraverso lo sviluppo di grandi reti. Come ormai da tempo ribadito anche a livello comunitario, inoltre, i piani d'investimento nelle regioni in ritardo di sviluppo sono finalizzati proprio alla realizzazione di reti infrastrutturali e di attrezzature di sostegno;

la rilevanza del bacino di utenza rende meritevole l'inserimento dell'accordo di programma siglato fra i comuni interessati e la Provincia regionale di Messina

nel più generale quadro di programmazione economica nazionale, disegnato dal Cipe —:

se il Governo non intenda creare le condizioni per realizzare la rete di gas metano nel comprensorio jonico con un programma d'intervento, ed in particolare se il Cipe non possa offrire, nell'ambito dei sistemi di contrattazione programmata, la soluzione di una relazione convenzionale tra lo Stato, gli enti locali interessati ed i soggetti privati ai quali verrebbe concessa la costruzione e gestione della rete.

(3-00194)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il comando brigata di cavalleria « Pozzuolo del Friuli » è di stanza a Palmanova dal 1975;

lo Stato maggiore dell'esercito ha deciso di trasferirlo a Gorizia, località distante trenta chilometri da Palmanova;

il comando, di per sé, non costituisce un reparto operativo che possa opporsi con i suoi uomini ed i suoi mezzi ad un'ipotetica invasione della città di Gorizia;

l'ipotetico attacco nemico che dovrebbe svilupparsi attraverso la soglia di Gorizia è considerato ormai talmente remoto al punto che la brigata « Gorizia », che era di stanza nell'omonima città, è stata sciolta;

il trasferimento del Comando della brigata di Cavalleria da Palmanova a Gorizia comporta costi molto elevati, sia per le indennità di trasferimento del personale, sia per gli inevitabili lavori infrastrutturali necessari all'adeguamento dei locali del comando e delle Caserme per i militari dello stesso comando;

le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali dovranno affrontare traslochi di masserizie e trasferimenti di scuole per i figli con oneri economici e di ambientamento non indifferenti;

analoghi problemi dovranno essere affrontati dai familiari in attività di lavoro;

nel peggiore dei casi, verrà ad innescarsi un fenomeno di pendolarismo sia militare (con relativi oneri di carburante e di autobus) sia civile;

la situazione di bilancio della difesa non è certamente tale da incoraggiare

spese che non siano motivate da imprescindibili ragioni operative connesse con la difesa della Nazione;

il problema degli alloggi è sempre vivo e tale da condizionare negativamente la vita dei quadri —:

se non ritenga necessario ritornare sulle decisioni già adottate per lo specifico caso della brigata di cavalleria « Pozzuolo del Friuli » e porre un freno alla tendenza degli stati maggiori, spesso troppo inclini ai trasferimenti di reparti come, a puro titolo di esempio, quelli della brigata « Garibaldi » da Pordenone a Caserta, quello dei « Lancieri d'Aosta » da Cervignano del Friuli a Palermo e quello di « Savoia Cavalleria » da Merano a Grosseto. (5-00458)

NARDINI, VALPIANA e PISTONE. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

Oscar D'Agostino, maresciallo della Guardia di finanza e segretario regionale dell'associazione « Progetto democrazia in divisa » si è presentato dal sostituto procuratore Giuseppe Salvo per chiarire il contenuto di alcune dichiarazioni pubbliche che hanno determinato l'apertura di un'inchiesta su presunti fenomeni di corruzione all'interno della Guardia di finanza;

avendo chiesto alcuni giorni di malattia per motivi di salute, i vertici della Guardia di finanza lo hanno invitato all'ospedale militare di Padova dove lo hanno sottoposto ad una visita psichiatrica;

anche il colonnello della Guardia di finanza Vincenzo Cerceo aveva dovuto sottoporsi all'umiliante rituale della visita psichiatrica, nella fase in cui stava portando avanti un'indagine delicatissima —:

quali iniziative intenda assumere per tutelare la libertà e la dignità dei suddetti finanziari e per garantire che simili metodi inquisitori non siano usati. (5-00459)

LUCIDI, FIORANI, GAMBALE, CACCAVARI, BOLOGNESI e GIANNOTTI. — *Ai Ministri della sanità e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

si è costituita, nel 1987, l'Aspu associazione per lo sviluppo del potenziale umano. Detta associazione senza scopo di lucro, che agisce nel sostegno ai bisogni delle famiglie dei « cerebrolesi », è stata riconosciuta giuridicamente con decreto del Ministro della sanità, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1991;

l'Aspu, grazie alla generosità di tante persone, crea nel 1990 a Fauglia (PI) la sede per ospitare gli Istituti per il raggiungimento del potenziale umano (Fondazione internazionale con sede a Philadelphia — Usa — che da oltre cinquanta anni opera per il recupero dei bambini cerebrolesi), per limitare il numero dei viaggi negli Stati Uniti che le famiglie debbono sostenere per curare i loro figli;

gli istituti per il raggiungimento del potenziale umano sono un centro di ricerca, d'informazione e formazione dei genitori. I programmi attuati sono frutto di studi e ricerche severissime, effettuate spesso in collaborazione con altri centri di specializzazione, tra cui il centro Ames della Nasa;

la filosofia del trattamento terapeutico, conosciuto come « metodo Doman », dal nome del fisiatra americano fondatore degli istituti, si basa su di un intervento non chirurgico, che mira a fornire al cervello leso, mediante appropriate tecniche, stimolazioni sensoriali cui corrispondono opportunità motorie, al fine d'intervenire direttamente sulla sede della lesione. Questo ha permesso a migliaia di famiglie in tutto il mondo di vedere il proprio bambino cerebroleso progredire verso la strada della guarigione;

il trattamento viene svolto esclusivamente nell'ambito familiare, in case che diventano « palestre », dai genitori e da gruppi di volontari da loro addestrati;

i costi della terapia sono sempre gravati interamente sulle famiglie. È da notare come nessuno dei bambini che segue il « metodo Doman » sia mai stato ospedalizzato in alcuna delle strutture per cui lo Stato paga la retta di degenza;

il Tar della Toscana, terza sezione, con sentenza n. 368 del 10 novembre 1994, ha accolto un ricorso (n. 4015/93), presentato dai genitori di Elena Vanturini, atto a conseguire la liquidazione delle spese sostenute per le cure della loro figlia con il « metodo Doman »;

l'ex Ministro Guzzanti ha emanato, in data 24 ottobre 1995 ed in data 27 ottobre 1995, due circolari (prot. n. 500.6 AG 13/1371/900 e prot. n. 100.IX/2868), con le quali invitava gli assessori alla sanità delle regioni, le Unità sanitarie locali ed i centri di riferimento a concedere i rimborsi per alleviare gli alti costi sostenuti dalle famiglie che seguono il « metodo Doman », cui però la maggior parte delle strutture sanitarie in indirizzo non ottemperò;

sempre nell'ottobre 1995, veniva insediata una commissione ministeriale con il compito di approfondire dal punto di vista tecnico-scientifico e clinico-osservazionale il metodo in questione, per poterlo inserire tra i metodi riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale;

nel giugno del 1996, la commissione ha presentato, nel corso di una conferenza presso l'Irccs « S. Lucia », i risultati dello « Studio », che approdano sostanzialmente ad un nulla di fatto. Il presidente della commissione professor Zotta, ha infatti dichiarato che chiederà al ministro di far proseguire i lavori di detta commissione, soprattutto allo scopo di mettere a punto protocolli che permettano una valutazione uniforme dei diversi metodi utilizzati attualmente;

l'articolo 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute del cittadino come diritto autonomo, primario ed assoluto;

la legge n. 833 del 1978 pone a carico delle unità sanitarie locali l'onere d'intervento per le prestazioni di riabilitazione e di assistenza;

la legge quadro sull'*handicap* (n. 104 del 5 febbraio 1992) enuncia il diritto della persona con *handicap* a tutta una serie di prestazioni, ivi incluso il sostegno al disabile ed alla sua famiglia —:

se intenda consentire la prosecuzione dei lavori della Commissione, riconfermando la rappresentanza in seno alla medesima dei genitori, invitandola a voler procedere nel suo lavoro anche attraverso l'osservazione e la valutazione dei risultati;

se intenda raccomandare ai membri della commissione di astenersi dal voler utilizzare come metro di giudizio le implicazioni familiari e quant'altro non attinente al merito della verifica della scientificità del metodo;

se intenda chiedere alla commissione di lavorare per una valutazione uniforme dei diversi metodi attualmente utilizzati;

se intenda far procedere la commissione attraverso la valutazione, l'esame e la redazione per ciascun bambino esaminato di una relazione circa i risultati ottenuti;

se intenda nel frattempo dare indicazioni alle strutture sanitarie nel senso di dare seguito alle circolari di cui in premessa, in modo da alleviare i costi sostenuti dalle famiglie. (5-00460)

CAPARINI, FAUSTINELLI, BARRAL e CHIAPPORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

dal 1990 ha preso avvio una ristrutturazione del comparto della produzione idroelettrica che aveva tra l'altro delineato la prospettiva di accentrare a Bergamo il controllo e la gestione degli impianti idroelettrici (opere di presa, canali, dighe e centrali) situati nelle province di Brescia e Bergamo;

le precarie condizioni idrogeologiche della Vallecamonica e la presenza di due impianti strategici e di dimensioni nazionali (San Fiorano ed Edolo), consigliano di

mantenere in Vallecamonica il centro di controllo di San Fiorano. Il controllo e la gestione di un sistema idroelettrico complesso, la contiguità degli impianti con i centri abitati, i frequenti dissesti geologici, la massiccia captazione delle risorse idriche alle varie quote (principalmente ad opera dell'Enel, ma anche di autoproduttori grandi e piccoli) e l'accumulo di centinaia di milioni di metri cubi di acqua in bacini e dighe distribuiti a media ed alta quota lungo l'intera vallata, debbono essere gestite *in loco* e da personale che ha diretta conoscenza delle condizioni complessive, degli assetti orografici e delle caratteristiche specifiche degli impianti;

la teleconduzione ed il telecontrollo di sistemi idroelettrici complessi richiede particolari condizioni di vigilanza e sorveglianza e non vi sono ostacoli di nessun genere (né tecnici, né logistici) al fatto che il centro di teleconduzione di San Fiorano possa ampliare la sua attività anche ad altri impianti oltre la Vallecamonica;

in questi anni il progetto di ristrutturazione dell'Enel è andato avanti e già alcuni impianti sono collegati al centro di controllo di Bergamo. Con una forte accelerazione le direzioni Enel hanno predisposto un programma di completamento che dovrebbe concludersi a fine 1997. L'area interessata del Sabino-Vallecamonica presenta un tasso di disoccupazione ufficiale del 16 per cento, stimato dalla comunità economica europea del 22 per cento. La carenza di infrastrutture e le errate politiche degli insediamenti siderurgici costringe migliaia di lavoratori al pendolarismo o all'emigrazione;

occorre in particolare porre l'attenzione al piano più generale riguardante l'assetto dell'intero settore (Enel ed autoproduttori), con particolare riguardo all'aspetto occupazionale. Infatti, la strategia delineata prefigura un calo occupazionale generalizzato dovuto all'assorbimento di un reparto operativo presso il nucleo impianti di Cedegolo e mancato *turn over*.

Inoltre, nell'area della distribuzione Enel (zona di Breno) non sono rientrate le

intenzioni di ridimensionare la struttura operativa anche attraverso la ristrutturazione dell'agenzia di Edolo (con prospettiva di chiusura) ed il progressivo svuotamento dell'area operativa di Pisogne. Nel settore dell'autoproduzione con particolare riferimento alla società Edison, permane e si aggrava lo squilibrio tra l'ingente produzione di energia elettrica pregiata e ad altissima redditività (in quantità quasi pari alla produzione Enel) ed il basso impiego di occupati peraltro in progressivo continuo calo —:

se intenda attivarsi per riaprire e sostenere il confronto con l'Enel spa, anche in relazione a quanto previsto dalla legge sulla montagna (n. 97 del 1994) in tema decentramento e di tutela del territorio. (5-00461)

CORDONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è stato annunciato un accordo tra l'Ente poste e le organizzazioni sindacali nell'ambito del progetto di trasformazione dell'ente, per l'assunzione di 5.200 unità;

queste assunzioni sono state motivate dalla necessità di ridimensionare le carenze di organico, verificatesi in seguito ai pensionamenti e alle dimissioni degli ultimi anni e per provvedere al *turn over* necessario anche per la progressiva riduzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente utilizzati;

è opportuno tuttavia considerare come la politica aziendale definita, quanto meno nell'ultimo quinquennio, abbia portato alla incentivazione dei pensionamenti attraverso la possibilità di mantenere, anche dopo la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, i requisiti di pensionamento previsti prima della riforma del sistema previdenziale e la possibilità di derogare dal blocco delle pen-

sioni di anzianità definita attraverso la legge n. 724 del 1994 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1995);

l'esigenza di provvedere al rafforzamento dell'organico trova obiezioni per quanto riguarda la situazione del bilancio dell'Ente poste, che presenta un forte bilancio negativo di esercizio;

in ogni caso la deroga che ha previsto il mantenimento di una corsia preferenziale per il ricorso al pensionamento, anche attraverso l'esenzione dal blocco dei pensionamenti, pare in contraddizione con l'attuale strategia aziendale —:

quale sia l'intenzione dei ministri interrogati in merito al piano di assunzioni presso l'ente poste ed in merito al riordino delle funzioni e della distribuzione territoriale del personale in servizio;

quali siano le motivazioni che hanno spinto ad iniziative di diverso segno ed in che modo intendano operare per definire una strategia aziendale che coniughi nell'ente poste le esigenze di riduzione dei costi e delle inefficienze con la definizione di una più coerente politica degli organici. (5-00462)

URSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 71 del 1994 ha disposto la trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico e successivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 1996, in società per azioni; i rapporti tra il ministero e l'Ente sono regolati, come previsto dall'articolo 8 della citata legge, dal contratto di programma approvato dal Parlamento; quindi, l'Ente poste si trova in una fase propedeutica e transitoria in vista della sua successiva trasformazione in società per azioni, anche al fine di giungere a quell'appuntamento dopo la necessaria fase di risanamento economico e finanziario e l'indispensabile adeguamento degli *standard* dei servizi ai livelli europei;

sulla stampa sono stati annunciati nei giorni scorsi aumenti d'organico da parte dell'ente poste, per un totale di 5.200 assunzioni, negli uffici postali del centro-nord, da effettuare entro l'anno, e quindi prima della prevista trasformazione in società per azioni;

il presidente dell'ente, Enzo Cardi, chiamato a riferire dal ministro Macca-nico, ha dichiarato trattarsi di trasformazioni di contratti a tempo (trimestrali) in assunzioni definitive e ha escluso costi aggiuntivi per l'ente, senza peraltro riuscire a fornire — così come riportato dagli organi d'informazione in data 2 agosto 1996 — al ministro stesso cifre certe sul risparmio legato alle progettate assunzioni. Il ministro Macca-nico e il sottosegretario per le telecomunicazioni Michele Lauria hanno rimandato Cardi a settembre per una più accurata analisi della faccenda, anche a fronte del fatto che l'Ente poste denuncia da due anni esuberi di personale per oltre cinquantamila unità —:

se non ritenga utile e necessario il blocco, da parte dell'Ente poste, delle assunzioni a tempo indeterminato, fino a quando questo non venga trasformato in società per azioni, a fronte dell'altissimo esubero di personale e degli obiettivi di risanamento economico e finanziario previsti dalla legge n. 71 del 1994. (5-00463)

DE CESARIS e GALDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — pre-messo che:

nel progetto presentato dalla Snam alla commissione per la valutazione di impatto ambientale del ministero dell'ambiente in data 1° febbraio 1996, concernente un impianto di rigassificazione del Gnl da realizzarsi a Monfalcone (GO), vengono ignorati o disattesi i dettami contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996, recante « Direttive... relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da escavo di fondali... »;

appare diseconomica la scelta del sito di Monfalcone (GO) per trasportare Gnl dalla Nigeria, la cui realizzazione comporta l'escavo di un canale di accesso (per permettere l'attracco delle metaniere, in quanto i fondali dell'alto adriatico sono scarsamente profondi) di otto chilometri che deve portare il fondo ad almeno quattordici metri di profondità dagli attuali nove-dieci metri, con un volume di dragato di dieci milioni di metri cubi;

nel progetto, la Snam dichiara di avere effettuato otto carotaggi per analizzare i fondali e tutti ad una profondità superiore di mezzo metro, mentre il citato decreto del Ministro dell'ambiente stabilisce, nell'allegato B/1, una metodologia precisa ed una quantità di prelievi decisamente superiori;

si è in presenza, quindi, di dati sulla natura dei fanghi del tutto inattendibili e sospetti, essendo la zona da dragare in area portuale ed industriale;

la Snam aveva inizialmente proposto di trasportare i fanghi nella zona industriale del comune di San Giorgio di Nogaro (UD). Il consiglio comunale del citato comune oppose un netto rifiuto;

dopo il rifiuto del consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro, la Snam ha proposto un piano di bonifica, ripascimento, e creazione di isolotti, che andrebbe a rimodellare tutto il litorale monfalconese e le stesse foci dell'Isonzo;

anche l'ulteriore proposta della Snam non ha tenuto conto del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996, che impedisce l'uso del materiale dragato, del quale non si conosce la natura, in aree protette e sensibili, quali la riserva fluviale dell'Isonzo e l'isola della Cona aree protette dalla legislazione regionale —:

quali siano i risultati, in merito alla natura dei fanghi, derivanti dagli otto carotaggi effettuati dalla Snam;

se non ritenga il caso di richiedere alla Snam l'effettuazione di analisi dei fondali secondo la metodologia e la quan-

tità stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996 nell'allegato B/1;

se non ritenga il caso di impedire che il materiale dragato sia utilizzato per rimodellare il litorale monfalconese nonché per ampliare la riserva fluviale e l'isola della Cona definite aree protette dalla legislazione regionale;

se non ritenga il caso di procedere al rigetto del progetto presentato dalla Snam, concernente l'impianto di rigassificazione del Gnl, da realizzarsi a Monfalcone.

(5-00464)

DE CESARIS e GALDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

una direttiva del 28 giugno 1995 assegnava alla Snam la possibilità di redigere un progetto per un *terminal* ed un impianto di rigassificazione di Gnl nel comune di Montefalcone, in alternativa all'ipotesi Enel di Montalto di Castro, con chiusura delle pratiche entro il 15 maggio 1996;

attualmente è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale, che nella prima fase regionale ha evidenziato carenze gravi negli atti progettuali, a partire dalla mancata osservanza del decreto del ministero dell'ambiente recante « Direttive relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti a esso contigui di materiali provenienti da escavo di fondali marini », mentre il rapporto sulla sicurezza, in un primo momento, sembrava non fosse disponibile;

l'amministrazione comunale di Montefalcone ha indetto un *referendum* consultivo tra la popolazione;

in occasione di continue dichiarazioni del presidente dell'Enel, riportate con grande risalto sia dalla stampa nazionale che da quella locale, è data per acquisita la scelta di Monfalcone per la costruzione del terminale e dell'impianto di rigassificazione di Gnl —:

se non ritenga che tali dichiarazioni, pur positive per Montalto di Castro, non rischino di interferire sulle decisioni di valutazione di impatto ambientale, compromettendo l'attendibilità delle decisioni finali, se non addirittura di invalidare l'intera procedura;

quali azioni intenda intraprendere per dare un ambito di correttezza alla valutazione di impatto ambientale per il *terminal* e per l'impianto di rigassificazione di Monfalcone, visto che le dichiarazioni del presidente dell'Enel danno già per acquisita una valutazione positiva.

(5-00465)

ATTILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° agosto 1996 il provveditorato agli studi di Sassari ha invitato il preside del liceo ginnasio « Duca degli Abruzzi » di Ozieri (SS) ad adottare i provvedimenti di propria competenza per la reiterazione delle operazioni di scrutinio della classe seconda, sezione A, relative all'alunna Fausta Cadoni;

tale richiesta viene motivata con le risultanze dell'ispezione del dottor Andrea Vigilante comunicata con relazione 1724/Q2 del 4 luglio 1996;

il Ministero della pubblica istruzione si è pronunciato sull'opportunità che il provveditorato inviti il consiglio di classe competente a riesaminare l'attività svolta, al fine di procedere al rinnovo della valutazione dell'alunna Fausta Cadoni —:

se sia conoscenza del fatto;

se, in base alle motivazioni dell'ispettore Vigilante, fragili e sommarie, ritenga utile una reiterazione dello scrutinio finale, per una sola alunna, per la quale il consiglio di classe al 99 per cento ha espresso la valutazione di non ammissione alla classe successiva;

se non ritenga grave che l'ispettore Vigilante abbia formulato un giudizio som-

mario *ictu oculi* sulla valutazione dell'insegnante rispetto ad una traduzione dell'alunna Cadoni;

se questo comportamento dell'ispettore che rappresenta una inaccettabile interferenza rispetto al principio della libertà di insegnamento, non vada negativamente valutato, come all'interrogante appare opportuno;

se ritenga accettabile da parte del provveditorato agli studi di Sassari l'imposizione, immotivata, della presenza dell'ispettore alla riunione del consiglio di classe;

se non ritenga necessario, per quanto premesso, intervenire per evitare che la presenza dell'ispettore possa creare un clima poco sereno all'interno del consiglio, e ciò proprio nell'interesse dell'alunna Fausta Cadoni. (5-00466)

NARDINI e STANISCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la piccola Miriam Goriziano nata a Francavilla Fontana il 27 luglio 1991 da Rosario Goriziano e da Patrizia Carrieri, residente a Latiano in via S. Francesco n. 34, è stata allontanata dalla famiglia, da tre mesi, per un provvedimento del Tribunale dei minori di Lecce;

la madre ed il padre non hanno dal quel momento alcuna notizia della bambina;

i genitori sono in preda all'angoscia ed alla disperazione perché temono che la figlia possa essere stata data in adozione;

la famiglia Goriziano è seguita dai servizi sociali;

ci sono diverse testimonianze, da parte di chi ha conosciuto i genitori, comprovano che essi hanno sempre provveduto alla bambina con cura ed amore —:

che cosa intenda fare perché siano innanzitutto date notizie della piccola Miriam ai suoi genitori e perché la bambina

sia data piuttosto in affidamento e non in adozione e in prospettiva possa rientrare in famiglia. (5-00467)

AMORUSO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° agosto 1996 è stato varato dal comitato di gestione della Sace presieduto dal professor M. Draghi, su proposta del direttore dottor Mario Mauro, il nuovo organigramma dell'istituto, con l'assunzione di sei dirigenti esterni;

queste nomine dovevano essere un forte segnale di rinnovamento e rilancio della Sace dopo gli ultimi avvenimenti, anche di natura giudiziaria, che ne avevano ridotta l'operatività —:

quali siano stati i criteri di selezione dei dirigenti neo assunti, alcuni dei quali, per provenienza ed età non appaiono in possesso dei requisiti che gli alti incarichi a cui sono stati chiamati richiedono;

se sussistesse la necessità oggettiva di attingere dall'esterno un così elevato numero di nuovi dirigenti;

quali siano i motivi per cui a posti di alta responsabilità sono stati designati dirigenti che hanno prestato la loro collaborazione diretta con le gestioni passate di Firrao, Ruberti e Rubino, oggi tutti rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione. (5-00468)

BRUNETTI, DE CESARIS, MALENTACCHI e GALDELLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che

la regione Campania con la legge regionale del 10 aprile 1996 « Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania », dopo aver previsto che le province predispongono piani faunistici regionali, all'articolo 11, punto 1, destina: « la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-

pastorale regionale, compresa tra il venti ed il trenta per cento, a protezione della fauna selvatica.»;

ciò riprende quasi integralmente quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 157 del 1992;

la regione Campania ha altresì stabilito con la legge regionale 33 del 1993 di voler individuare delle aree da destinarsi a parchi regionali, procedendo con successivi atti amministrativi alla perimetrazione provvisoria di dette aree;

esse raggiungono per Parco Taburno-Camposauro, ettari 12.370; Parco del Matese (solo comuni della provincia Benevento) ettari 5.000; Parco del Partenio (solo comuni della provincia di Benevento) ettari 700; tutte aree della zona occidentale della provincia di Benevento;

le suddette aree a parco inglobano 2.128 ettari dei 4.760 individuati in precedenza come oasi di protezione sempre della stessa zona occidentale, rimanendo in tal modo 2.632 ettari destinati ad oasi;

sono stati individuati ettari 24.866 in vari comuni come zone di ripopolamento e cattura;

tutte queste aree assommano a 45.705 ettari pari al ventiquattro per cento della superficie agro-silvo-pastorale provinciale, che è di ettari 192.024;

rimangono escluse importanti porzioni di territorio dove sarebbe necessario organizzare oasi di protezione perché aree

vocate: alveo dell'invaso di Campolattaro e fascia circostante (già acquisito nell'ultimo piano faunistico venatorio provinciale), zona laghetto di Decorata, tratti della valle dei fiumi Calore, Titerno, Sabato, Tammaro, eccetera;

secondo una determinata interpretazione dei citati articoli 10 della legge 157 del 1992 e 10 della legge regionale 8 del 1996 della Campania, in ogni caso non può essere superata la percentuale del trenta per cento del territorio agro-silvo-pastorale;

secondo un'altra interpretazione ha prevalenza il disposto dell'articolo 1 della legge 157 del 1992, che recita: 1. la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale; 2. l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole». Quindi va inteso che si può superare il venti-trenta per cento di territorio da destinarsi alla protezione della fauna selvatica qualora ciò si renda necessario;

quale sia l'esatta interpretazione dell'articolo 10 della legge 157 del 1992, versandosi in ipotesi analoghe a quella citata in premessa, in cui le zone di interesse ambientale di protezione della fauna selvatica superano il trenta per cento e forse sono prevalenti e più estese rispetto alle altre. (5-00469)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

URSO. — *Al Ministro delle finanze.* —
Per conoscere — premesso che:

il compito del segretario generale consiste nello svolgere funzioni di coordinamento e di direzione dell'operato dei vari dipartimenti e direzioni generali; pertanto, il medesimo suole definirsi il garante della continuità amministrativa del ministero cui è preposto, atteso il susseguirsi, a volte molto frequente, dei vertici politici (Ministri, sottosegretari, eccetera). In particolare, si deve sottolineare che per quel che riguarda il ministero delle finanze, a tale carica si sono avvicendati ben tre segretari generali di cui, tra l'altro, il primo due espressione del mondo politico e sindacale, così travisandosi completamente lo spirito della legge. Ciò in quanto detto Segretario, per le ragioni sopra accennate rappresentando il vertice tecnico-burocratico, deve essere scelto nell'ambito della amministrazione dello Stato. Inoltre, per consentirgli di svolgere con competenza il suo mandato presso detto ministero, la norma prevede il vincolo di cinque anni. L'attuale segretario è stato scelto tra i membri del Consiglio di Stato, massimo organo, oltre che giurisdizionale, amministrativo. Tale scelta rappresenta una garanzia per l'amministrazione finanziaria, attesa la sua professionalità e preparazione giuridico-amministrativa —:

se l'incarico di commissario governativo presso la regione Emilia Romagna, in corso di attribuzione al consigliere di Stato dottor Claudio Zucchelli, non sia inaccettabile per tutte le ragioni esposte in premessa, stante l'acquisita competenza in materia di gestione del dicastero della finanze;

se non attenda, invece, ad una ferma volontà politica di ribaltare l'organizzazione di vertice di detto dicastero, che, se soddisfa pretestuose esigenze politiche

della maggioranza, dall'altro non può determinare che una ulteriore profonda crisi dell'amministrazione stessa, già ampiamente penalizzata da analoghi atteggiamenti clientelari dei precorsi governi e non certamente nell'interesse precipuo del Paese. (4-02880)

VINCENZO BIANCHI, ZACCHEO, BURANI PROCACCINI e CONTE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

tutti i dati occupazionali relativi alla provincia di Latina evidenziano un progressivo aumento della disoccupazione, particolarmente di quella giovanile, ed un forte ritardo nello sviluppo economico;

ciò avviene anche in conseguenza del ritardo nell'utilizzo dei fondi comunitari messi a disposizione dall'Unione europea per lo sviluppo delle attività economiche dovuto, molte volte, all'eccessiva burocratizzazione ed al problema degli organi che gestiscono i fondi comunitari, oltre che ad una normativa nazionale e regionale che accentua le problematiche sopra esposte;

è da notare, per quanto riguarda la provincia di Latina, come tutto il territorio si trovi in condizioni di grave degrado economico e sociale e malgrado questo solo i comuni di Aprilia, Cisterna, Latina, Castelforte, Gaeta, Itri e Sermoneta siano inclusi tra le zone dell'obiettivo comunitario 1, mentre restano escluse altre zone considerate svantaggiate pur trovandosi in condizioni analoghe a quelle citate —:

se non ritenga necessario proporre, in sede di revisione della zona dell'obiettivo comunitario 1, che venga tenuta in considerazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla stessa Unione europea, la situazione degli altri comuni della provincia di Latina che si trovano in situazione di degrado economico e sociale e che pertanto dovrebbero rientrare nell'obiettivo 1;

quali iniziative intenda adottare per proporre alla Commissione dell'Unione europea eventuali modifiche semplificative

delle procedure e quali misure intenda assumere per snellire le pratiche relative all'utilizzo dei fondi comunitari e per garantire certezza e trasparenza nella destinazione degli stessi. (4-02881)

DE SIMONE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il polo conciario di Solofra (Avellino) contribuisce all'inquinamento del fiume Sarno;

tali risultati sono stati riconosciuti dal comitato tecnico del Codiso;

la ricerca sulle sostanze e la ripetitività dei risultati è stata controllata dal professor A. Paoletti, ordinario di igiene f.r. dell'università Federico II di Napoli dottor Catalani, commissario straordinario per l'emergenza del fiume Sarno;

da anni al Codiso, presso la sezione di igiene della facoltà di scienze dell'università di Napoli e presso industrie, è in corso l'utilizzazione di batteri di altre aziende, con risultati di scarsa efficacia;

i prodotti della Tecnobiol costituiti da enzimi e batteri hanno dato invece risultati più che soddisfacenti, come risulta dalle relazioni presentate al prefetto di Napoli in tempi diversi; i miglioramenti riguardano ben nove parametri: *a)* tensioattivi non ionici; *b)* Cod; *c)* ammoniaca; *d)* schiuma; *e)* cattivi odori anche dei fanghi; *f)* possibilità di riutilizzo delle acque da parte delle industrie conciarie; *g)* perdita del potere ecotossivo nei riguardi dei microrganismi indicatori del buon funzionamento degli impianti biologici; *h)* perdita della tossicità per le piante; *i)* perdita di tossicità per i pesci;

da più parti, sia dalla popolazione che dalle associazioni ambientaliste, provengono spunti e riflessioni per stimolare le aziende ad inquinare di meno utilizzando tra l'altro procedimenti biologici di depurazione;

le soluzioni verificate con l'impianto di depurazione biologica attualmente in

costruzione presso il Codiso di Solofra richiederà almeno due anni prima di entrare in servizio, mentre certamente il Codiso, nel frattempo, andrà incontro a chiusure coattive, con perdite economiche e rischi per l'occupazione;

in data 14 marzo 1996, su invito del ministero dell'ambiente alla presenza dei dottori Mascalzini e Montanaro, sono stati convocati i rappresentanti del Codiso e, in quell'occasione, è stato convenuto di accedere a finanziamenti dell'Unione europea. Lo stesso consorzio nell'occasione ha sottoscritto un impegno di spesa pari al 48 per cento dell'importo totale (di lire novecento milioni), per l'immediata depurazione dell'effluente mediante prove sull'impianto con enzimi e batteri dell'azienda Tecnobiol, per abbattere tensioattivi ed ammoniacia;

il costo cui andrebbe incontro il Codiso per tale operazione sarebbe comunque di lieve entità, se si tiene conto del risparmio di gestione che deriverebbe dal mancato utilizzo di batteri, antischiuma, calca, eccetera, che risultano attualmente inefficaci;

tale sistema non richiede spese per nuove costruzioni e le spese di conduzione sono praticamente azzerate per la precedente considerazione;

si procederà a probabile studio comparativo circa l'efficacia e l'economicità del sistema enzimi e batteri Tecnobiol con il sistema all'ozono prodotto da altri e che tale studio durerà mesi;

per la costruzione dell'impianto biologico rimodulato bisognerà attendere almeno due anni e tutto ciò richiamerà la giusta attenzione degli organi di controllo per la mancanza di serie iniziative volte a disinquinare —:

se intenda fornire chiarimenti sull'iter procedurale della pratica di finanziamento dell'Unione europea al Codiso di Solofra (Avellino);

se intenda rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono per l'attivazione della

fase sperimentale di trattamento su tutte le acque del polo conciario, in attesa dell'entrata in esercizio del nuovo impianto biologico. (4-02882)

STANISCI, ROTUNDO, MASTROLUCA e FAGGIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'Istituto postelegrafonici è inadempiente, in quanto non è in grado di assicurare, nei tempi previsti dalle leggi, né il trattamento di fine rapporto, né la pensione definitiva ai dipendenti collocati a riposo entro dicembre 1994 a domanda e a quelli, collocati a riposo d'ufficio il 1° febbraio 1995, a causa dell'anzianità contributiva di anni quaranta, in applicazione del comma 3 dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 novembre 1994;

questo trattamento sta procurando notevoli disagi agli interessati, i quali, benché abbiano provveduto da tempo ed in servizio al ricongiungimento degli anni prestati in altra amministrazione o presso privati, nonché al riscatto degli anni fuori ruolo, stanno percependo la pensione unicamente sul calcolo degli anni in ruolo;

questi pensionati stanno avendo assegni mensili spesso decurtati di cinquecento/seicentomila lire;

l'istituto non è stato capace di creare nemmeno i previsti collegamenti periferici idonei a favorire le necessarie spiegazioni a chi ne sente la necessità. Non è possibile mettersi in contatto con i suoi funzionari poiché non rispondono alle telefonate, alle sollecitazioni scritte e, tantomeno, ai ricorsi, per i quali è stato richiesto riscontro ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 —:

quali provvedimenti si intendano adottare:

— per il pagamento immediato della parte di buonuscita non pagata in favore di coloro che sono in attesa, considerando che, dopo tre mesi dal collocamento a

riposo del pensionato, devono essere rivalutate e comprensive degli interessi legali (articolo 7, legge n. 75 del 1990; Corte di Cassazione, sentenza n. 1737 del 19 febbraio 1991; articolo 16 legge 30 dicembre 1991, n. 412);

— per il pagamento della pensione definitiva a tutti, inclusi gli eventuali assegni familiari;

— per il pagamento degli interessi relativi a qualsiasi somma liquidata oltre i termini previsti dalle vigenti leggi;

— per l'attuazione immediata delle strutture decentrate dell'istituto, mediante l'utilizzo di quelle dell'Ente poste italiane (articolo 10 del regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'istituto P.T., decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329). (4-02883)

BOSCO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Rai, nella persona del direttore del personale dottor Roberto di Russo, il sindacato dei giornalisti Usigrai e la Federazione nazionale della stampa, nel mese di giugno 1996 hanno sottoscritto un accordo sindacale per l'assunzione di cinquanta giornalisti;

i giornalisti in questione sono i cosiddetti « precari Rai », ossia quei giornalisti assunti a tempo determinato nonché per i contratti di collaborazione;

i giornalisti « precari Rai » sono oltre trecento, due terzi dei quali assunti nelle ventitré redazioni regionali della Rai;

sulla base di tale accordo, viene scremato un elenco di cinquanta unità e in tale elenco vengono selezionati soltanto dieci giornalisti, privilegiando coloro i quali hanno svolto attività presso le testate nazionali a Saxa Rubra e che, quindi, non rispondono alla realtà dell'informazione, che non è solo romana;

nell'elenco delle cinquanta unità figurano anche i giornalisti pubblicisti con contratto di praticantato, al posto di giornalisti professionisti disoccupati;

dall'elenco sono stati esclusi i giornalisti precari Rai, che per far valere i loro diritti hanno — con coraggio — dato inizio a vertenze sindacali ed in alcuni casi anche giudiziarie;

tale accordo sembrerebbe favorire principalmente i giornalisti con spiccate tendenze politiche in linea con l'attuale Governo —:

se corrisponda al vero quanto riportato in premessa;

quali iniziative si intendano prendere — qualora venisse accertata la veridicità di quanto affermato — al fine di tutelare la pluralità dell'informazione e dissipare il dubbio che tale accordo potrebbe portare alla creazione dell'informazione di un nuovo regime. (4-02884)

DE BENETTI, TURRONI, PAISSAN, SCALIA, BOATO, GARDIOL e PROCACCI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il protocollo di accordo tra Ministero dei trasporti, regione Liguria, provincia di Genova, comune di Genova e Ferrovie dello Stato prevede la tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Genova;

risulta che per questa tratta non esiste uno studio di fattibilità finanziaria, economica e sociale che dimostri l'utilità dell'opera, come stabilito dal contratto Governo-Ferrovie dello Stato società per azioni 1994-2000, approvato dal Ministro dei trasporti e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 25 marzo 1996;

risulta anche che non esista un progetto la cui scelta sia sostenuta da uno studio di valutazione di impatto ambientale per il percorso previsto;

l'autorità *antitrust*, nel suo provvedimento del 10 gennaio 1996 n. 3526, richiama la necessità di avvalersi, per le tratte ad alta velocità Milano-Genova e Milano-Verona-Venezia, di gare d'appalto internazionali, ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 90/351;

documenti ufficiali della regione Liguria e delle amministrazioni locali liguri, fra i quali l'accordo di programma fra regione Liguria e Ferrovie dello Stato spa del 6 maggio 1996, accreditano la spesa previsionale di cinquemila miliardi di lire per la tratta Milano-Genova, con una presunzione a consuntivo del raddoppio di tale cifra, per un'opera di centoventisette chilometri con nove chilometri di viadotti su cui viaggerebbero fra i tremila e i quattromila passeggeri/giorno; tale analisi diseconomia per i parametri europei ed è stata giudicata tale anche dal ministero dell'ambiente il 2 giugno 1994, su un tracciato analogo a quello ora previsto;

l'ultima manovra finanziaria ha apportato ulteriori tagli ai finanziamenti alle ferrovie e nell'ultimo vertice europeo di Firenze è stata ulteriormente dilazionata ogni decisione riguardante la prosecuzione della tratta ad alta velocità ferroviaria Parigi-Lione verso Sud-est —:

se non ritenga il Governo, necessario, prima di definire nuovi interventi infrastrutturali, predisporre un proprio programma per la mobilità nel Paese, facendo discendere dalle scelte di carattere strategico la natura, la qualità, la quantità e la localizzazione delle opere da realizzare, da adeguare o da convertire;

se non ritenga inoltre il Governo, prima di definire le tratte di alta velocità, predisporre anche un piano di trasporti integrato passeggeri/merci/cabotaggio;

se non ritenga il Governo di definire prioritariamente un piano di riequilibrio territoriale dei trasporti, da cui si evinca un criterio di sostenibilità del sistema di trasporti sull'intero paese;

se il Governo, vista la scarsità delle risorse finanziarie complessive disponibili,

non tema il progressivo degrado di gran parte dei sedicimila chilometri della rete regionale e locale delle ferrovie e dunque non ritenga più conveniente sostenere immediati investimenti per il raddoppio della ferrovia Genova-Ventimiglia, e, successivamente, per il terzo valico in Liguria, come passaggio preferenziale delle merci;

se non ritenga dunque opportuno sospendere l'attuale ipotesi di percorso della tratta di alta velocità Milano-Genova;

se non si intenda procedere al più presto alla rescissione dei rapporti con il *general contractor* Co.civ. (a cui partecipano gruppi quali Gavio e Ligresti) per la Milano-Genova, per procedere mediante gara d'appalto internazionale per ogni intervento futuro, secondo quanto indicato dall'Autorità *antitrust* ai sensi della normativa europea. (4-02885)

BIANCHI CLERICI, GIANCARLO GIORGETTI, FRIGERIO, PIVETTI e MARONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

agli interroganti risultano i seguenti fatti:

con nota in data 20 maggio 1996, la provincia di Varese richiedeva alla Usl n. 7 di Catanzaro, competente per territorio, l'effettuazione di una visita medica di controllo nei confronti del dipendente provinciale signor Michelangelo Scicchitano. Detto dipendente — segretario economo coordinatore (otto A qualifica funzionale) residente a Isca Marina — risultava assente dal servizio per malattia dal 13 maggio 1996. Tale richiesta era effettuata in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 300/70 nonché dei decreti ministeriali 25 febbraio 1984 e 8 gennaio 1985;

con nota in data 23 maggio 1996, l'Usl n. 7 di Catanzaro segnalava alla provincia di Varese che non era stato possibile effettuare l'accertamento richiesto «... per esiguità del personale medico convenzionato e temporanea indisponibilità dei sanitari dipendenti ... »;

con successiva nota del 17 giugno 1996 l'ente provincia di Varese, in presenza di ulteriore certificazione medica di continuazione della malattia del dipendente, rinnovava la richiesta alla Usl n. 7 di Catanzaro di sottoporre ad accertamento medico-legale il dipendente. Con riscontro del 20 giugno 1996, tale Usl replicava le identiche giustificazioni della precedente comunicazione circa l'impossibilità di adempiere a quanto richiesto;

in data 23 luglio 1996 il dipendente risultava ancora assente dal servizio per malattia;

in merito alla prima richiesta, la Usl in questione avrebbe avuto ancora nove giorni a disposizione per effettuare quanto di propria competenza, ma nove giorni prima della scadenza dichiarava già che non era stato possibile adempiervi. L'identica situazione si è riproposta per la richiesta successiva, la cui impossibilità all'adempimento è stata dichiarata undici giorni prima della scadenza. Per il dipendente, signor Michelangelo Scicchitano, dall'inizio della malattia (13 maggio 1996) al 22 luglio 1996 si è determinato un onere retributivo — a carico dell'ente — per lire 7.372.552, oltre a oneri riflessivi per lire 2.383.546, per un totale di lire 9.756.098. Detti oneri avrebbero potuto essere — quantomeno in parte — recuperati nel caso di impossibilità dell'accertamento medico-legale per irreperibilità del dipendente, accertamento che non ha invece potuto aver luogo per inadempienza della Usl n. 7 di Catanzaro;

la provincia di Varese si è comunque riservata ogni possibile richiesta di rimborso nei confronti di detta Usl e ha richiesto alle procure della repubblica di Catanzaro e Varese di valutare eventuali responsabilità in ordine ad omissioni di atti d'ufficio (ex articolo 328 codice penale), rilevabili d'ufficio —:

quale sia il numero dei sanitari dipendenti in pianta organica della Usl n. 7 di Catanzaro e del personale medico convenzionato;

quanti dipendenti fossero in servizio nei giorni a cui si riferiscono i fatti citati in premessa;

a quali compiti fossero assegnati i dipendenti in servizio nei giorni in cui si sono svolti i fatti citati in premessa;

se non sia opportuno che il Ministro provveda a disporre un'ispezione che accerti eventuali irregolarità e/o responsabilità e, nel caso, prenda i doverosi provvedimenti disciplinari. (4-02886)

SINISCALCHI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

come ampiamente riportato in una inchiesta apparsa il 2 agosto 1996 sul giornale *il Mattino* nella città di Napoli ha assunto dimensioni sempre più vaste ed allarmanti, tra le varie forme di microcriminalità, quella diretta alla consumazione di rapine e furti aventi ad oggetto ciclomotori;

per queste attività criminose, che hanno di recente fatto registrare efferati delitti di sangue, vengono presi di mira ragazzi e ragazze che posseggono detti ciclomotori;

la consumazione di questi reati si collega, con ogni ragionevole supposizione, a vere e proprie centrali di riciclaggio e di ricettazione, che consentono il rapido smaltimento dei proventi dei reati;

dette centrali sono espressioni di una vera e propria criminalità associata, che tuttavia, a giudicare dall'esiguo numero di indagini per reati di ricettazione, riesce a sfuggire ad ogni forma di intervento punitivo;

in queste condizioni, non appare idoneo, come pur si è ventilato, il criterio dell'abbassamento del limite di età ai fini della punibilità dei minori;

in più occasioni l'interrogante ed altri parlamentari hanno sottolineato la necessità di istituire una vera e propria *intelligence* in capo alle forze di polizia per

analizzare il fenomeno della ricettazione e procedere ad indagini mirate su comportamenti, condotte, e *modus operandi* che consentono di risalire dalla responsabilità per il furto o la rapina ai mandanti, che sfruttano la attività criminosa su strada condotta da altri — spesso minori — rimanendo nell'ombra;

anche l'intervento ed il coordinamento della magistratura può contribuire ad una efficace iniziativa globale su questi problemi;

d'altro canto, anche le industrie che fabbricano ciclomotori dovrebbero procedere ad immatricolazioni dei telai con metodi che non consentano l'abrasione e, quindi, il riciclaggio —:

quali iniziative i Ministri interrogati della presente interrogazione intendano assumere per ridare tranquillità alla cittadinanza. (4-02887)

VALPIANA. — *Al Ministro per i beni culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'Archivio di Stato di Verona ha provveduto, tra il 1989 e il 1992 ad attuare opere di adeguamento alle normative antincendio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere fruibile la propria sede anche alle persone disabili;

come convenuto, solo a collaudo amministrativo avvenuto, in data 15 dicembre 1996 l'architetto Carbognin, incaricato della direzione dei lavori, ha inviato parcella definitiva, liquidata dall'ordine professionale, e riferita a prestazioni professionali prestate in gran parte tra gli anni 1989-1992;

negli anni sono state versate dall'Archivio di Stato stesso alcune anticipazioni, ma l'ultimo acconto percepito risale al 1991, quando in base all'incarico, solo il 10 per cento della somma doveva essere trattenuta fino al collaudo amministrativo;

in allegato alla seconda perizia di variante del 1992, il professionista aveva presentato un aggiornamento del preven-

tivo di parcella eseguito sulla base di dati ancora provvisori che, però, non si discostava dal consultivo finale;

a tutt'oggi il professionista non ha ancora ricevuto il saldo della parcella, di lire 67.731.299, Iva compresa;

in data 22 aprile 1996 il direttore della divisione IV dell'ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali, dottor Eugenio Lo Sardo, ha inviato al direttore dell'Archivio di Stato di Verona una nota, protocollata in arrivo il 4 maggio 1996, con la quale dà il suo nulla osta al pagamento del saldo dovuto alla parcella dell'architetto Carbognin, prelevando la somma necessaria dall'accreditamento n. 65 di lire 250 milioni - cap. 8203, esercizio finanziario 1993;

a tutt'oggi - agosto 1996 - non risulta che i fondi siano stati inviati dal Ministero all'Archivio di Stato -;

se non ritenga vergognoso che un professionista che, in base ad incarico della pubblica amministrazione ha svolto un lavoro di responsabilità, debba attendere oltre quattro anni per vedersi liquidato quanto dovuto;

quando intenda liquidare la somma dovuta che, di piccola entità per il ministero, risulta invece essenziale e rilevante per il sostentamento individuale;

se non ritenga doveroso incaricare l'Archivio di Stato di Verona di liquidare immediatamente la somma dovuta.

(4-02888)

PISTONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere - premesso che:

il signor Giancarlo Daniele, proprietario di un terreno di 1345 metri quadrati, sito in comune di Labico, in località « Fraticciara » e « Colle Spina », strada n. 20, civico 27, ha riscontrato nei giorni scorsi i seguenti danni alla sua proprietà: distru-

zione della recinzione, abbattimento di un *box* in lamiera, taglio di venticinque alberi da frutta ed altri danni;

il signor Daniele ha sporto denuncia contro ignoti ai Carabinieri di Labico in data 16 luglio 1996;

successivamente, il signor Daniele è venuto a sapere che il suo terreno sarebbe stato espropriato dalla Iricav per la realizzazione della cosiddetta linea ad alta velocità (tratto Roma-Napoli), in data 16 giugno 1995;

il verbale di immissione in possesso effettuato dall'Iricav non riporta la firma del proprietario, che peraltro nello stesso verbale è indicato come « ditta Lotito Rocco e Luongo Maria », presumibilmente precedenti proprietari; il verbale inoltre non indica comunque i modi in cui il proprietario sarebbe stato avvisato a norma di legge;

il signor Giancarlo Daniele, sebbene sia proprietario del terreno in questione dalla data del 15 settembre 1991 (registrato all'ufficio atti pubblici di Roma in data 10 ottobre 1995), non ha mai ricevuto alcuna comunicazione del fatto che era in corso un esproprio ai suoi danni, né è mai stato invitato ad assistere alla immissione in possesso da parte dell'Iricav;

questo fatto sembra confermare che il modo di agire dell'Iricav per la realizzazione della linea ad alta velocità, oltre a calpestare i diritti generali dell'ambiente e ad un trasporto adeguato alle esigenze della popolazione, calpesta sistematicamente anche i diritti individuali dei cittadini che si trovano sulla sua strada -;

se non si ritenga illegittimo l'operato dell'Iricav;

quali iniziative intenda adottare nei confronti dell'Iricav, affinché tali episodi, fortemente lesivi dei diritti individuali, non debbano più ripetersi;

se non ritenga necessario un monitoraggio sistematico delle attività di espropriazione dei terreni da parte dell'Iricav, nonché delle attività di cantiere a tutela dei

diritti e degli interessi dei cittadini, in questo caso della regione Lazio. (4-02889)

SIGNORINO, CHIAVACCI e BUFFO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo alcuni dati forniti dall'Assessore alle politiche sociali della regione Emilia Romagna, nel triennio 1993-1995 sono stati segnalati dall'associazione « Telefono azzurro » ai servizi competenti su tutto il territorio regionale trentacinque-quaranta casi complessivamente di maltrattamento o abuso su minori;

in particolare, nel territorio dell'attuale azienda Usl di Bologna il numero dei casi segnalati risulta essere stato di ventotto di cui venti già noti ai servizi;

tali dati non risultano coerenti con quelli forniti in più occasioni dai responsabili dell'associazione in ordine al numero complessivo delle telefonate ricevute e dei casi presi in carico;

secondo fonti giornalistiche, né il presidente del tribunale dei minori di Firenze, né funzionari dei servizi sociali della regione, né i servizi sociali del comune di Firenze, né l'Istituto degli innocenti di Firenze hanno mai, in questi anni, ricevuto segnalazioni di casi particolari;

in occasione della campagna per la sopravvivenza del « Telefono azzurro » svolta dall'associazione nel dicembre 1995 attraverso numerose iniziative di sensibilizzazione e attraverso l'uso dei « mass media » sono stati raccolti significativi contributi, nell'ordine, secondo fonti giornalistiche, di circa quattordici miliardi;

la Camera dei deputati, in occasione della discussione sulla legge finanziaria per il 1996 approvò un accantonamento per una legge a sostegno dell'attività dell'associazione pari a quattro miliardi;

a fronte dell'offerta di convenzionamento da parte della regione Emilia-Romagna allo scopo di garantire maggiore

stabilità e certezza alla vita dell'associazione, pare che l'associazione si sia ritirata;

anche per il tramite di detta associazione, negli ultimi anni il problema del maltrattamento e degli abusi sull'infanzia è emerso con maggiore forza all'attenzione dell'opinione pubblica, del dibattito politico e dei servizi —:

se è a conoscenza di tali fatti e se essi corrispondano alle notizie in suo possesso;

se, in particolare, il ministero possiede altri dati relativi all'operatività dell'associazione in altre regioni;

se esistano rapporti di convenzionamento o sostegno fra il Ministero competente o altri ministeri con tale associazione e nel caso esistano, con quali obiettivi e modalità e strumenti di verifica. (4-02890)

LECCESE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in agro di Valenzano è stato ritrovato un ipogeo di età medievale composto da cunicoli, nicchie e cappelle;

detto ipogeo, accessibile solo in parte, meriterebbe interventi di salvaguardia immediata —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro attraverso i competenti uffici periferici per tutelare il nuovo ipogeo ritrovato a Valenzano;

se intenda avviare un'azione di monitoraggio su tutto il territorio della provincia di Bari, in quanto zona ricca di ipogei ed insediamenti rupestri. (4-02891)

CAPARINI. — *Ai Ministri del tesoro, della solidarietà sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ultimamente l'ISTAT ha ipotizzato, evidentemente sulla base di indagini specifiche, che il quaranta per cento degli invalidi sia falso;

sono stati scoperti quarantasettemila impiegati statali assunti in virtù del loro stato di invalidità, poi risultato fasullo;

nessuno di questi dipendenti statali è stato licenziato nonostante l'evidente truffa operata ai danni dei veri invalidi;

i mancati licenziamenti pare siano stati giustificati con lo stato di necessità dei falsi invalidi truffatori;

qualche giorno fa il ministero del tesoro ha comunicato con grande soddisfazione di aver scoperto diciassettemila falsi invalidi;

al contrario il signor Giacomo Moreschi, residente a Malonno (BS) in Via Cantoni, 24 è invalido all'ottanta per cento;

con grande sacrificio personale, il signore in questione riesce a muoversi, ma con un'autonomia molto limitata e con costi fisici notevoli;

Giacomo Moreschi vive con la compagna convivente ed una figlia di pochi mesi, con risorse economiche molto scarse rispetto alla consistenza del nucleo familiare;

Giacomo Moreschi ha presentato una domanda di assunzione prodotta ai sensi della legge n. 482 del 2 aprile 1968;

il giorno 16 gennaio 1993, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni direzione provinciale, rep. 1°, amministrazione personale postale e telegrafica di Brescia, con nota protocollo n. 20308/1a/93, a firma del direttore provinciale dottor Roncone, ha comunicato l'inclusione del signor Giacomo Moreschi nell'elenco degli aspiranti all'assunzione ai sensi della legge n. 482 del 1968;

da tale data, l'amministrazione postale in oggetto ha operato numerose assunzioni su domande presentate dopo quella del signor Moreschi ed aventi requisiti inferiori;

ai numerosi solleciti per avere una risposta in merito alla mancata assunzione i funzionari addetti hanno risposto « senza l'appoggio politico non c'è niente da fare »

in continuità con la politica clientelare, davanti a milioni di false pensioni e a decine di migliaia di false invalidità accertate, sono i veri invalidi a pagare per le truffe altrui -:

come si spieghi il fatto che vengano favoriti i falsi invalidi e penalizzati quelli veri;

se non ritenga opportuno e giusto porre un rimedio alle spiacevoli situazioni qui citate. (4-02892)

SCALIA, GARDIOL, MANZINI, BANDOLI e RUGGERI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

in merito alle prospettive di sviluppo dell'utilizzo della « risorsa » Enea, la necessità di intervento nasce, prima di tutto, dal fatto che l'Enea, in precedenza Cnen, è nato su una singola ipotesi tecnologica, legata allo sviluppo del nucleare, successivamente dimostratasi inadatta alle esigenze del Paese e definitivamente abbandonata a seguito del *referendum* popolare del 1987;

da quell'epoca l'ente ha attraversato numerose fasi di riorganizzazione e ristrutturazione interna ed è stato oggetto di una legge di riforma *ad hoc* nel 1991;

nonostante la citata legge di riforma indicasse chiaramente tre assi di intervento (nuove tecnologie, energia, ambiente), non è mai stato avviato un processo di rinnovamento delle relazioni esterne e dei criteri di organizzazione interna tale da produrre il pieno utilizzo della « risorsa » Enea sulle nuove basi previste dalla legge;

è pertanto proseguita una fase di trascinarsi della precedente realtà, durante la quale la direzione dell'ente non è stata in grado di superare la precedente impostazione nucleare, di attuare gli obiettivi previsti dalla legge di riforma, di operare scelte precise e non inficcate da improprie oscillazioni politiche;

va comunque rilevato come tuttora esista una risposta potenziale di interesse per il Paese, costituita soprattutto dalle competenze ed esperienze del personale, utilizzabile in ruoli quali: supporto della innovazione tecnologica (tecnostruttura) dello stato centrale e delle istituzioni regionali e locali; gestione di progetti di larga scala anche interdisciplinari; programmi, anche internazionali, di ricerca e sviluppo tecnologico, nell'energia, nell'ambiente, nel settore industriale e nella cooperazione tecnica con i Pvs; collaborazione e servizi per il settore industriale, in particolare per la Pmi; collaborazione e servizi per soggetti istituzionali esterni di carattere territoriale, in particolare per i problemi di servizi e qualità ambientale delle città —:

se, in merito a quanto sopra evidenziato, intendano:

assumere un preciso impegno politico per il pieno utilizzo della « risorsa » Enea, considerandolo come contributo al processo complessivo di rinnovamento della ricerca applicata italiana;

avviare una fase di rinnovamento profondo per adeguare l'utilizzo della « risorsa » Enea alle esigenze di innovazione del Paese in diversi settori quali energia, ambiente, qualità urbana, produzione e servizi, creando la necessaria discontinuità rispetto alla gestione attuale;

dare corso al rinnovamento di tutto il gruppo dirigente, a partire dal rinnovo del consiglio di amministrazione, il numero dei componenti del quale va drasticamente ridotto per superare a logica spartitoria tipica di un organismo del genere con molti componenti;

attivare nei tempi più brevi una fase di progetto coordinata dal ministero dell'industria, in collaborazione con i ministeri della ricerca e dell'ambiente, finalizzata a definire contenuti ed attori, nonché soluzioni organizzative ben specificate, per i progetti di utilizzo della « risorsa » Enea nei diversi settori di intervento;

avviare il Consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti

rinnovabili, previsto all'articolo 4 della legge di riforma. (4-02893)

CESARO e ALBANESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 20 luglio 1996 alcuni comuni siti a nord di Napoli sono stati colpiti da una pioggia torrenziale di eccezionale intensità, tale da arrecare danni notevoli alle colture, alle civili abitazioni, agli edifici pubblici ed alle infrastrutture;

le strade delle cittadine di Casandrino, Sant'Antimo, Grumo Nevano ed altri comuni ancora sono state letteralmente invase dalle acque piovane provenienti dalla strada statale Appia n. 7-Bis ed hanno invaso centinaia di abitazioni, sommergendo totalmente i locali cantinati;

la Via Leopardi in Sant'Antimo ha visto la furia delle acque divellere materialmente il letto stradale ed invadere la vicina cabina Enel provocando la mancanza totale di energia elettrica fino a tarda notte. Anche la basilica del Santo Patrono è stata interessata dall'evento, tant'è che i vigili del fuoco hanno disposto l'impraticabilità del santuario medesimo;

il piccolo comune di Casandrino non ha potuto sottrarsi all'evento calamitoso tant'è che l'intensità del nubifragio e la mancanza di una idonea struttura di recepimento delle acque alluvionali hanno di fatto trasformato in laguna le strade e le piazze cittadine, richiedendo l'intervento dei mezzi anfibi della protezione civile e dei vigili del fuoco —:

se, per quanto sopra, dato atto che numerosi sono stati i danni subiti dagli abitanti dei comuni predetti e considerata anche la particolare situazione economica in cui versano i paesi predetti, non ritengano opportuno indire una conferenza tra i sindaci dei comuni interessati, la regione Campania e l'amministrazione provinciale di Napoli per definire gli idonei interventi infrastrutturali per la definitiva sistema-

zione delle opere idriche e fognarie non ultimate (in particolare il collettore costruito con i fondi ex Casmez Alveo Fondina) o non collaudate, che determinano ingenti danni in presenza di pioggia.

(4-02894)

CESARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a nord di Napoli, gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio proveniente da Sant'Antimo-Frattamaggiore (NA);

sulla restante fascia (Sant'Antimo, Casavatore, Arzano, Casandrino, Grumo Nevano, Frattamaggiore, quindi per ben circa venti chilometri), non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia mobile, la quale, però, a tutt'oggi, nulla ha fatto per eliminarlo;

da pochi giorni, addirittura, un consistente numero di abbonati (circa cinque-milacinquecento) stanco di attendere, ha sollecitato la Telecom ad installare un apposito ripetitore per « coprire » la fascia costiera « muta » minacciando, in caso di ulteriore inerzia, di autoridursi il canone —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia che va da Sant'Antimo a Frattamaggiore vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile.

(4-02895)

CESARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sulla costiera cilentana (SA), gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio proveniente da Ogliastro Marina fino ad Agropoli;

sulla restante fascia costiera da Case del Conte ad Agropoli (SA), quindi per ben circa venti chilometri, non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio, specie durante la stagione estiva, periodo in cui, come è ben noto, la zona è meta di un consistente flusso turistico di connazionali e di stranieri;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia mobile la quale, però, a tutt'oggi, nulla ha fatto per eliminarlo;

da pochi giorni, addirittura, un consistente numero di abbonati (circa seicento), stanco di attendere, ha sollecitato la Telecom ad installare un apposito ripetitore per « coprire » la fascia costiera « muta », minacciando, in caso di ulteriore inerzia, di autoridursi il canone —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia costiera che va da Ogliastro Marina ad Agropoli vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile.

(4-02896)

CESARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a Grumo Nevano (NA), gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio proveniente da Ogliastro Marina fino ad Agropoli;

sulla restante fascia Frattamaggiore-Gingliano, quindi per ben circa sessanta chilometri, non è possibile far uso del

telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia mobile, la quale, però, a tutt'oggi, nulla ha fatto per eliminarlo;

da pochi giorni, addirittura, un consistente numero di abbonati (circa seicento), stanco di attendere, ha sollecitato la Telecom ad installare un apposito ripetitore per « coprire » la fascia costiera « muta », minacciando, in caso di ulteriore inerzia, di autoridursi il canone —

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia che va da Frattamaggiore a Gigniano in Campania vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile. (4-02897)

POLI BORTONE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere i motivi che impediscono ancora di intervenire per il restauro della basilica della Madonna di Valverde in Tarquinia (VT), atteso che la pratica è stata iniziata già da alcuni anni. (4-02898)

FRIGATO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 prevede l'istituzione del parco nazionale del delta del Po in assenza della costituzione da parte delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna del parco interregionale;

il Consiglio dei Ministri ha prorogato con decreto i termini per la costituzione del parco interregionale del delta del Po al 31 dicembre 1996;

a distanza di alcuni mesi da tale proroga, non si hanno notizie di atti che procedano in tal senso;

presso la Regione Veneto risultano giacenti disegni di legge che escludono la costituzione del parco interregionale;

nel frattempo importanti realtà produttive (Enel, Edison) stanno procedendo ad investimenti nel campo energetico, con rilevante impatto ambientale —

quali iniziative abbia intrapreso il Ministro dell'ambiente per rispettare la scadenza del 31 dicembre 1996;

se ritenga compatibili con i dettami della proroga la predisposizione, da parte della Regione Veneto, di leggi che prevedono l'istituzione di aree di salvaguardia e sviluppo in alternativa all'istituzione del parco interregionale del delta del Po;

se sia intenzione, nel caso in cui alla scadenza del 31 dicembre 1996 la situazione restasse l'attuale, proporre ulteriori proroghe;

se, in relazione agli insediamenti di produzione di energia elettrica presenti in comuni interessati dal costituendo parco del delta del Po, non si ritenga necessario dare indicazioni precise perché la legge istitutiva del parco contenga norme vincolanti affinché l'impatto ambientale sia reso compatibile con le caratteristiche dell'area, anche in relazione al tipo di combustibile da usare, prevedendo l'obbligo dell'alimentazione a gas;

quali fondi siano disponibili a livello nazionale e comunitario per finanziare programmi di sviluppo inseriti in aree destinate a parco;

quale attuazione possa esser data all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 nel parco del delta del Po, con particolare riferimento alla ripartizione dei fondi previsti per le aree depresse di cui agli obiettivi 2 e 5b della Unità europea. (4-02899)

PECORARO SCANIO, PAISSAN, DE BENETTI, LECCESE, CENTO, GARDIOL,

BOATO, TURRONI e SCALIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il piano di zona di Amalfi, approvato con delibera consiliare del 4 aprile 1977, n. 24, prevedeva la realizzazione di circa 250 nuovi alloggi, in località Pogerola;

circa duecento di detti alloggi erano divisi tra quattro cooperative (Amalfi 75, Nuova Amalfi, Orizzonti e Parco dei Fopro); i restanti alloggi (circa 50) dovevano essere costruiti a cura dello Istituto autonomo case popolari di Salerno;

associazioni ambientaliste e gruppi di cittadini enunciavano sin dall'inizio degli anni ottanta la speculazione che si nascondeva dietro questa operazione edilizia; il piano di zona non rispondeva al bisogno di casa degli amalfitani, con difficoltà abitative ma all'interesse di potentati locali: numerosi amministratori comunali e loro parenti risultavano inseriti negli elenchi dei soci delle cooperative;

le denunce sottolineavano inoltre che il citato piano di zona era stato individuato su un'area paesaggisticamente rilevante e nello stesso tempo idrogeologicamente rilevante, fortemente ripida e sede di frane e smottamenti, come descritto in diverse indagini tecniche;

ben otto atti di sindacato ispettivo si sono occupati della vicenda dal 1986 al 1994, senza ottenere alcuna risposta;

con esposti recenti (del 22 luglio 1991 e del 28 dicembre 1992), sono state denunciate ulteriori irregolarità nell'ambito del piano di zona, come la realizzazione, da parte della cooperativa « Parco dei Fiori », di volumetrie molto superiori a quelle presentate in progetto;

nonostante le denunce e gli esposti alle varie autorità competenti, circa i tre quinti degli alloggi sono stati ultimati e abitati, sebbene il comma « d » dell'articolo della legge della regione Campania 35/87 (nota come Put; piano urbanistico territoriale) stabilisca che « la licenza di abitabilità sarà rilasciata dal comune solo dopo

che sarà adeguatamente controllata l'esatta rispondenza tra opere eseguite e progetto approvato »;

le opere edificate hanno fatto scempio del paesaggio; peraltro, gli edifici della cooperativa « Orizzonti » si spingono fin dentro l'alveo di un torrente che rappresenta l'impluvio naturale in cui coinvolgono le acque piovane dalle pendici dei monti sovrastanti e che fu sede, nel 1924, di una terribile frana che provocò numerose vittime;

nel 1990, su iniziativa delle associazioni ambientaliste, partiva un'azione giudiziaria nei confronti della cooperativa « Nuova Amalfi », conclusasi il 12 gennaio 1996 con sentenza della Corte di cassazione che individua i responsabili per gli abusi edilizi commessi e stabilisce che « l'abusivismo di Pogerola ha provocato una arbitraria modifica » e « un'alterazione sensibile del territorio » e arrecato un grave pregiudizio che obbliga i responsabili alla necessaria riparazione innanzitutto nei confronti dello Stato;

dall'esito dell'inchiesta giudiziaria è emerso chiaramente che l'intera edificazione realizzata nell'ambito del piano di zona di Amalfi è illegittima perché basata su una variante viziata da falso e redatta da tecnico non abilitato, approvata dal consiglio comunale di Amalfi con delibera 141/86;

come chiaramente si legge nella delibera della giunta municipale di Amalfi n. 64 del 13 febbraio 1996, il piano di zona è stato anche realizzato su di un'area mai inserita nella cartografia del Put tra le aree edificabili;

nella sopracitata delibera, la giunta comunale di Amalfi rivolge istanza alla regione Campania affinché l'area sino a questo momento abusivamente edificata in Pogerola venga « oggi » iscritta tra le aree edificabili previste dalla cartografia del Put proponendosi, dunque, di sanare l'abusivo insediamento attraverso l'espedito della modifica cartografica del Put l'azione della magistratura, che finora ha toccato la sola

cooperativa « Nuova Amalfi », non ha indagato sull'intero piano di zona, sicché non sono stati individuati finora i responsabili dell'intera operazione Pogerola, né si è indagato nei confronti delle ditte che hanno eseguito le opere abusive —:

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti della regione Campania affinché rifiuti la proposta della giunta comunale di Amalfi di modificare la cartografia del piano urbanistico territoriale;

come intenda garantire e sostenere la dichiarazione di interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Amalfi, come da decreto ministeriale del 22 novembre 1955;

se ritenga il ministro dell'ambiente improrogabile e necessario promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale, a norma della legge istitutiva del ministero dell'ambiente, al fine di giungere al ripristino dell'originario stato dei luoghi. (4-02900)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è da ritenere gravissimo quanto è accaduto al Banco di Napoli, relativamente al pesante dissesto economico;

il salvataggio di questa banca, come sostenuto anche da numerosi economisti, risulterebbe una scelta economicamente più favorevole per le casse dello Stato rispetto a un eventuale fallimento della banca;

tale salvataggio, però, deve essere concomitante con una seria opera di risanamento e di accertamento delle responsabilità del dissesto economico del Banco di Napoli;

il tentativo di boicottare il salvataggio del Banco di Napoli rischia di essere un comodo alibi per chi vuole evitare un accertamento di responsabilità del dissesto economico —:

quale sia il totale dei crediti inesigibili;

quali siano nel dettaglio i crediti che abbiano portato al cosiddetto *crack* del Banco di Napoli, e in particolare quanti siano, nel rispetto del principio della riservatezza, i casi di privati, società, partiti, sindacati, cooperative, parlamentari o ex parlamentari che risultino beneficiari di crediti inesigibili e per quale importo;

quali procedure siano state adottate per il recupero dei suddetti crediti inesigibili;

se non ritenga che, dato l'enorme importo delle somme di cui sopra, una parte di tali crediti inesigibili sia in effetti confluita in patrimoni privati, magari attraverso prestanome, sotto forma quantomeno di illecito arricchimento e se siano state previste iniziative per recuperare almeno in parte tali somme;

quali siano le responsabilità di dirigenti, funzionari o dipendenti del Banco di Napoli che abbiano autorizzato o consentito prestiti senza adeguate garanzie e se alcuna azione sia stata intrapresa nei confronti degli stessi. (4-02901)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le risorse agricole, forestali e alimentari.* — Per sapere — premesso che:

i dati e le particolari condizioni climatiche dell'estate 1996 riportano alla memoria quella del 1993, che fece registrare 2945 incendi, con danni economici e ambientali di notevole portata;

nonostante gli innumerevoli incendi, solo il 29 luglio 1996 sono stati dislocati i 6 elicotteri del servizio antincendio della regione Campania —:

quale sia lo stato di attuazione del servizio antincendio nelle altre regioni del territorio italiano;

quali iniziative intenda adottare per individuare le eventuali responsabilità in merito ai ritardi nell'attivazione di un servizio così importante. (4-02902)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con Ddgr del 26 luglio 1996 (prot. 2480 pos. VIII-3/183), la direzione generale delle risorse forestali montane e idriche ha disposto, con decorrenza 1° agosto 1996, il trasferimento dell'ispettore Romeo Borgia dal comando stazione di Cinquemiglia (Fuscaldo) al coordinamento provinciale del Cfs di Cosenza;

il citato Borgia ha lamentato all'interrogante, attraverso l'invio di ampia documentazione, che lo stesso trasferimento sarebbe stato in realtà una sorta di ritorsione per il suo lavoro di denuncia del bracconaggio nella foresta di Cinquemiglia, sita nel comune di Fuscaldo;

il citato Borgia ha denunciato al procuratore della Repubblica di Paola, con verbale di riferimento n. 26 — pos. ris. del 18 settembre 1995, alcuni episodi di bracconaggio, riferitigli confidenzialmente, che vedevano protagonista, tra gli altri, un sovrintendente della polizia di Stato e il commissariato di Paola;

il Borgia, sempre nel verbale citato, afferma che dal momento in cui ha fatto pervenire al citato sovrintendente, come del resto agli altri, la sua disapprovazione per gli episodi di bracconaggio, è stato fatto oggetto di rancori e intimidazioni;

sempre nel suddetto verbale il Borgia afferma che il citato sovrintendente di polizia, attualmente ispettore di polizia, su delega di indagine della procura della Repubblica di Paola, si recava presso l'ufficio amministrazione forestale demanio regionale di Cosenza per acquisire copia di una comunicazione di notizia di reato, regolarmente depositata dal Borgia presso la procura della Repubblica di Paola e relativa a un furto di piante di castagno da parte di ignoti, e ivi conferiva con un ispettore del corpo forestale dello Stato di Cosenza facendo intendere l'opportunità di adottare provvedimenti di trasferimento ad altra sede per presunta incompatibilità ambientale dello stesso Borgia —

se non ritenga, per i fatti afferenti a quanto denunciato dal signor Romeo Borgia, di voler adottare una sospensione cautelativa del provvedimento di trasferimento dello stesso;

se non ritenga di voler verificare se ci si trovi dinanzi a un trasferimento deciso per allontanare un ispettore intento a esplicitare con rigore l'applicazione delle leggi, specie in materia di bracconaggio. (4-02903)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione di migliori infrastrutture ferroviarie è sicuramente un fatto positivo, ma non sufficiente a garantire l'efficienza, sia presente che futura, dei servizi che si vogliono realizzare;

i disservizi del trasporto pubblico continuano a essere troppi e puntualmente denunciati dagli utenti stessi;

un caso tra i tanti clamorosi è quello che riguarda coloro che dalla capitale vogliono raggiungere la costa ionica (Corigliano, Rossano, Sibari, Cirò) e che impiegano ben dieci ore di viaggio tra cambi e attese nel caso di utilizzo del « Pendolino », ed anche più se si tratta di *Inter City* o espressi —:

se non ritenga che parallelamente all'ammodernamento delle arterie ferroviarie debba essere assicurata anche una maggiore attenzione agli utenti, che spesso sono costretti a veri e propri *tour de force* per poter raggiungere la località desiderata. (4-02904)

FONTAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336, effettuata dalla legge 23 dicembre 1992 n. 495, è stato escluso il computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di

ricostruzione economica di carriera stabilita da disposizioni di carattere generale;

è stata altresì prevista la conservazione *ad personam* dei maggiori trattamenti, con riassorbimento con la normale progressione economica di carriera o i futuri miglioramenti dovuti su trattamento di quiescenza;

destinatari della nuova disciplina sono solo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

si perpetua così una ingiusta indiscriminazione da parte dei cittadini i cui diritti a suo tempo acquisiti e concessi per legge sono stati ora rimessi in discussione —:

quali iniziative di ogni ordine e natura intenda intraprendere al fine di rimuovere tale situazione di palese nonché ingiusto trattamento riservato a tali cittadini. (4-02905)

CHERCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 17 febbraio 1991, n. 59, ha disposto (articolo 3) la riliquidazione delle pensioni del personale statale a decorrere dalla metà di luglio 1990 in relazione ai miglioramenti legati alla dinamica delle retribuzioni;

tale norma si applica anche ai titolari delle pensioni che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1985, n. 141;

lo stato di attuazione della normativa suddetta, al mese di giugno 1995, evidenzia un numero di pratiche di riliquidazione completate appena del 30 per cento;

l'ispettorato per le pensioni - ministero della pubblica istruzione, procedendo ad una verifica dello stato di attuazione della normativa suddetta, nel mese di giu-

gno 1995 ha riscontrato: 1) solo settantaquattro provveditorati su novantacinque hanno fornito i dati richiesti, dai quali risulta che poco meno della metà delle pratiche di riliquidazione sono state completate; 2) detti provveditorati prevedono di ultimare le relative procedure entro la fine del corrente anno salvo, in alcuni casi, indicare tempi di esecuzione notevolmente maggiori —:

se non ritenga di svolgere ogni opportuno intervento per una completa attuazione della normativa indicata.

(4-02906)

PROCACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 8, comma terzo, prevede che le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri siano deducibili dalle imposte sui redditi per un ammontare non superiore a lire due milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del cinquanta per cento della somma erogata entro il limite del due per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire cento milioni;

nei moduli utilizzati per la denuncia dell'Irpef per il 1995, che dovevano essere consegnati entro il 30 giugno 1996, ancora non era stata prevista tale deduzione —:

se intenda emanare tempestivamente i decreti previsti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, modificato dalle leggi 25 marzo 1991, n. 102, e 11 agosto 1991, n. 266, affinché tale deducibilità possa essere già operata sui redditi del 1996, che andranno denunciati entro il giugno del 1997. (4-02907)

CUCCU. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca*

scientifico e tecnologico. — Per sapere — premesso che:

i corsi relativi ai diplomi universitari previsti dalla legge 341 del 1990 sono stati avviati in molti atenei tanto che sono stati già conferiti i primi diplomi;

mancono ancora leggi di riferimento nazionali che disciplinino adeguatamente i nuovi titoli in relazione agli accessi nella pubblica amministrazione e nelle attività professionali;

in attesa della predetta disciplina legislativa alcuni collegi professionali hanno stipulato convenzioni con diverse sedi universitarie per l'attuazione di corsi di diplomi universitari finalizzati prevalentemente all'ampliamento delle conoscenze di base dei diplomati della scuola secondaria superiore;

in particolare, il collegio nazionale dei geometri ha firmato una convenzione con l'università di Padova per l'attivazione di un corso di diploma universitario in « gestione tecnica ed Amministrativa in Agricoltura » con orientamento « Geometra »;

se sia stata prevista ed osservata la norma per cui l'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso all'università oppure se siano stati privilegiati i possessori del diploma di geometra;

se sia stato previsto ed utilizzato per la didattica personale fornito di preparazione tecnico-scientifica nonché dei titoli accademici idonei per la formazione di diplomati universitari e, in caso contrario, cosa si intenda fare per garantire il rispetto della legge e delle prerogative accademiche. (4-02908)

TURCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da una medesima indagine promossa da una locale associazione di artigiani nella provincia di Modena presso gli uffici

finanziari della provincia, risulta un accumulo enorme di moduli non utilizzati per dichiarazione redditi ed Iva;

solo con riferimento all'anno 1995, risultano 167.259 moduli non utilizzati, per un costo stimato in lire 334.518.000;

tale rimanenza è da ritenersi ormai scontata da alcuni anni, dato il prevalente ricorso a dichiarazioni redatte con strumenti informatici, giustamente incoraggiate dal Ministero stesso —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per eliminare questo spreco all'interno di una più generale razionalizzazione dell'amministrazione finanziaria e di una attesa semplificazione dei rapporti fra il fisco e il contribuente. (4-02909)

DE MURTAS. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 6 gennaio 1983, n. 6, ha inserito il Centro studi del vocabolario italiano nel Cnr; il conseguente passaggio dalla Accademia della Crusca è avvenuto sotto la tutela dei beni culturali e tuttora permane la convenzione che integra la gestione comune Cnr/Accademia;

all'inserimento dell'Opera del vocabolario italiano nel Cnr si è arrivati dopo una lunga vertenza, negli anni Settanta, del personale impiegato, e attraverso alterne vicende, e rappresentava la volontà di tutto il personale di conseguire la stabilità del posto di lavoro, ma anche di far compiere all'impresa del vocabolario quel salto di qualità che l'Accademia della Crusca, per la sua debolezza finanziaria, non era più in grado di assicurare;

al momento dell'approvazione della legge, il personale impiegato era di ventisei unità, a fine giugno del 1996 sono diventate soltanto tredici: un numero esiguo se si pensa all'impresa scientifica e alla grande avventura intellettuale che l'Opera del vocabolario voleva essere negli intenti dei suoi ideatori, tra cui Devoto, negli anni Cinquanta e Sessanta;

già da tempo è a disposizione degli studiosi presso la sede dell'Opera, ed è accessibile anche in rete telematica, l'intero tesoro della lingua italiana delle origini, una formidabile base di dati che include tutti i testi in volgare editi anteriormente al 1375, uno strumento che crea condizioni di ricerca radicalmente nuove per gli studi sull'italiano antico. È questo il risultato di decenni di lavoro filologico di altissimo livello scientifico e dell'applicazione di tecnologie informatiche d'avanguardia, ed è un prova di efficienza e di produttività nettamente superiori alle quantitativamente esigue risorse umane e finanziarie di cui l'Opera del vocabolario italiano dispone;

la Convenzione istitutiva parlava delle « esigenze generali e interdisciplinari della cultura italiana »; tale comunità non solo non è stata coinvolta, ma la cerchia si è sempre più ristretta fino al punto che in alcuni prevale l'idea di stravolgere la fisionomia del centro che ha, invece, l'obiettivo della compilazione del vocabolario storico della lingua italiana dalle origini ai giorni nostri, da affrontare come problema unitario, anche se articolato necessariamente in sezioni;

la convenzione attuale contempla anche l'ampliamento dell'archivio post-1375, e non può che essere così, nel rispetto della legge istitutiva del centro;

in occasione del consiglio scientifico, nel 1992, il direttore dell'Opera parlava di un archivio di ricerca n. 2 « per gestire e sviluppare il materiale non finalizzato al tesoro della lingua italiana delle origini (Tlio) »;

anche in occasione del nuovo consiglio scientifico, nel 1994, il direttore aveva affermato che, pur essendo la prima sezione del vocabolario l'obiettivo primario, occorreva incrementare l'archivio post-1375, costituendo « il raccordo fra il tesoro e la prosecuzione ideale », nella ricerca di un rapporto « calibrato » nel rispetto della convenzione che prevede l'ampliamento: tra il dichiarare la precedenza alla prima sezione e l'affermare che compito istitu-

zionale del centro sia solo la prima sezione vi è un salto qualitativo grave e fondamentale;

a fronte di una situazione di impoverimento dell'organico, di non chiarezza degli obiettivi, di insufficienti stanziamenti dei fondi e per il rispetto della legge istitutiva, nei mesi scorsi una parte del personale ha dichiarato lo stato di agitazione;

non è in discussione la priorità da dare al tesoro; in discussione sono sia le forme in cui la priorità si articola nei riguardi di una parte del personale, sia soprattutto il fatto che la priorità sembra prefigurarsi come ridimensionamento dell'attività istituzionale del centro, che è invece quella di un centro permanente di documentazione della lingua italiana e di elaborazione del vocabolario storico della lingua dalle origini ai giorni nostri;

il vocabolario storico della lingua italiana dalle origini ai giorni nostri è un'impresa che « investendo tutto il fronte della lingua nazionale », si configura come un'impresa che riguarda tutta la cultura del Paese e non può quindi languire ed avrebbe anzi, come esigenza prioritaria, bisogno sia di un afflusso di forze nuove, non precarie, sia di collaboratori esterni, sia di un comitato scientifico interdisciplinare;

l'associazione per la storia della lingua italiana da tempo, consapevole dell'importanza che l'illustre tradizione linguistico-letteraria italiana ha nel rappresentare l'immagine dell'Italia all'estero, ha chiesto a Parlamento, Governo e Cnr di dotare l'Opera del vocabolario italiano di uomini e mezzi di entità paragonabili a quelli che gli altri Stati europei attribuiscono a imprese lessicografiche di analoga importanza nazionale —:

con quali provvedimenti intenda intervenire al fine di potenziare e consolidare l'attività dell'Opera del vocabolario italiano e come intenda tener conto di quanto finora esposto, in vista della nomina del nuovo direttore e del rinnovo della convenzione. (4-02910)

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

fin dal settembre 1995 la associazione nazionale contro l'alcoolismo - Sezione di Spoleto « San Gregorio », ha elaborato e presentato, ai fini dell'ottenimento dei contributi di legge, un organico « Progetto rinascita - pronto soccorso alcool », che è stato positivamente apprezzato da tutti gli enti locali e da settori professionali competenti;

tale progetto è stato trasmesso dalla prefettura di Perugia, ufficio tossicodipendenze, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari sociali, con nota n. 3179/95/GAB del 30 ottobre 1995, senza che fino ad oggi vi sia stato dato esito;

il detto sodalizio ha svolto e sta svolgendo una importante e preziosa opera di fronteggiamento e recupero del fenomeno dell'alcoolismo nel territorio di Spoleto ed in quelli contermini, ma rischia di vedere compromesse le sue possibilità operative dalla totale mancanza di risorse economiche al di fuori delle contribuzioni volontarie —:

se il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio abbia preso in esame il detto progetto dell'*Anca* - sezione di Spoleto « San Gregorio » e se abbia deciso, com'è massimamente auspicabile, di concedere il contributo richiesto, ovvero altro di differente importo, per sostenere l'operatività del benemerito sodalizio ed impedire che con esso possa venir meno nel territorio un prezioso strumento di riscatto umano e sociale, cui non possono evidentemente bastare gli ampi riconoscimenti morali ricevuti. (4-02911)

POZZA TASCA. — *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la notte del 1° agosto 1996 a Vicenza le forze di polizia hanno scoperto un traffico di bambini albanesi resi schiavi e costretti a prostituirsi;

secondo quanto emerso dalle prime indagini svolte dalla polizia, un esercito di ragazzini approdato clandestinamente nel Paese, viene immesso nel racket della prostituzione minorile;

sempre in base alle indagini svolte, sarebbero implicati nella drammatica vicenda cittadini albanesi e cittadini italiani, che avrebbero organizzato il traffico dall'Est ed avrebbero offerto in cambio di alcuni milioni i bambini per incontri particolari avvenuti in alcuni appartamenti di Vicenza;

in base alla convenzione dei diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 26 maggio 1971, n. 176, è dovere degli stati impegnarsi per assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere;

in base ad un'ulteriore convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1173, occorre definire nuovi e più alti livelli di contrasto della criminalità organizzata a fini di sfruttamento sessuale —:

se non intendano assumere i Ministri interrogati iniziative urgenti per frenare l'ingresso clandestino dei minori, per rendere più penetrante l'azione di repressione e di controllo esercitata dalle forze dell'ordine, ma soprattutto per perseguire con maggior fermezza quelle persone che, dietro una facciata di perbenismo, dei piccoli prostituti si servono a piacimento e ne abusano. (4-02912)

PISTONE, LABATE, SAIA e MAURA COSSUTTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la procura regionale della Corte dei conti del Lazio ha rinviato a giudizio in data 7 giugno 1996 il rettore dell'università

La Sapienza di Roma ingegner Giorgio Tecce, per « illecita determinazione indennità ex articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 », con trentasette coimputati, ovvero tutti gli organi collegiali dell'università « La Sapienza »; »

tale questione, relativa all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è stata già posta all'attenzione più volte da alcuni parlamentari ai precedenti ministri, chiedendo un'interpretazione autentica di tale articolo, senza ottenere soluzione —:

quali provvedimenti si intendano prendere affinché il personale, che non solo in assoluta buona fede, ma in assoluta ottemperanza del decreto rettorale del 12 aprile 1994, acquisito al registro dei decreti n. 3 del settore V divisione VI — ripartizione II personale al n. 0001 in data 14 aprile 1994, ha ricevuto tali somme, non debba subire oggi il gravissimo danno economico di massicci rimborsi, al fine di sanare un grave dissesto che certamente non ha avuto responsabilità alcuna a provocare;

se non si ritenga opportuno trovare rapida soluzione al problema, che salvaguardi i lavoratori tutti non solo dalla restituzione delle somme ricevute, ma anche dai diritti acquisiti anche ai fini pensionistici, attraverso un provvedimento legislativo che definisca la corretta interpretazione dell'articolo 31. (4-02913)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

numerosi ciclomotori di 50 cc. di cilindrata, sequestrati dalle forze dell'ordine, risultano con motori truccati;

ciò è spesso collegato all'utilizzo degli stessi per scippi o altri atti di microcriminalità —:

quanti siano i ciclomotori « truccati » sequestrati nella città di Napoli nel 1995 e quanti dall'inizio del 1996;

in quali zone della città sia avvenuto il maggior numero di sequestri e quali notizie statistiche siano disponibili circa i proprietari di mezzi. (4-02914)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

numerosi ciclomotori di 50 cc. di cilindrata, sequestrati dalle forze dell'ordine, risultano con motori truccati;

ciò è spesso collegato all'utilizzo degli stessi per scippi o altri atti di microcriminalità —:

se non intenda adottare un nuovo sistema di omologazione dei ciclomotori per evitare forme di manomissione dei motori tese a renderli più veloci, con la conseguenza di renderli più insicuri e utili ad azioni di microcriminalità. (4-02915)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere, premesso che:

da notizie comparse sugli organi di informazione, sembrerebbe che ogni anno vengano scoperti gravi e sconcertanti casi di erogazioni di sussidi, integrativi al reddito, riscossi illecitamente da falsi braccianti agricoli;

si tratterebbe di vere e proprie truffe miliardarie operate da cooperative agricole ed altre società, che permetterebbero a falsi lavoratori agricoli di percepire delle milionarie indennità di disoccupazione;

per lo più si tratterebbe di persone inserite ad arte tra i soci delle cooperative o tra la loro forza lavoro, svolgenti altre attività professionali, ma risultanti a tutti gli effetti « braccianti agricoli »;

a fronte di versamenti contributivi risibili, questi falsi agricoltori maturerebbero e riscuoterebbero a fine anno diversi milioni di lire per « disoccupazione »;

tale fenomeno provoca annualmente enormi danni sia per l'erario e i contri-

buenti sia per la reputazione del settore imprenditoriale agricolo, ovvero di una parte della nostra economia che produce ricchezza;

l'indennità di disoccupazione agricola è una misura di perequazione che pone il nostro paese tra i più evoluti nella tutela dei diritti sociali, in quanto interviene per sostenere l'integrità e il benessere economico dei nostri agricoltori quando sono vittime di inevitabili situazioni di avversità;

lo sperpero di risorse in modo truffaldino se accertato si tradurrebbe, in effetti, in un danno per i veri disoccupati e sottrarrebbe comunque risorse impiegabili nel miglioramento delle attività previdenziali o nella riduzione del carico contributivo previdenziale —:

quali dati siano disponibili in merito al fenomeno esposto in premessa; a quanto ammontino le somme, già accertate da indagini giudiziarie ed amministrative, che annualmente vengono corrisposte ai « falsi braccianti agricoli »;

quale sia la distribuzione geografica del fenomeno;

se vi siano state o siano in corso indagini giudiziarie su questo fenomeno; quali provvedimenti intendano adottare per reprimere questo ennesimo episodio di truffa legalizzata ai danni dell'erario e dei veri aventi diritto. (4-02916)

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i dati sulle presenze turistiche in Italia per l'estate 1996 rivelano un calo, rispetto al 1995, che si attesta in media intorno al dieci-quindici per cento;

la grave situazione economica della nazione, la concorrenzialità di altri Paesi europei a forte vocazione turistica, e la rivalutazione della lira nei confronti delle maggiori divise europee sono le principali cause dell'andamento negativo della sta-

gione turistica, che sta riguardando in particolare il settore delle locazioni delle case-vacanza;

alla luce di ciò, risulta improcrastinabile l'adozione di misure strutturali finalizzate all'allungamento della stagione turistica, come, per esempio, lo slittamento al 1° ottobre dell'inizio dell'anno scolastico e lo scaglionamento per regioni delle ferie (sul modello degli altri paesi europei);

inoltre, per favorire il mercato delle locazioni delle case-vacanze, sarebbe opportuno riformare il sistema di tassazione, restringendo l'imponibile ai redditi effettivamente ricavati dall'attività locativa, al netto di tutte le spese sostenute dalla proprietà, diversamente dal sistema attuale, che prevede solo una detrazione forfettaria del quindici per cento —:

quali iniziative intenda intraprendere per rilanciare il settore turistico e, in particolare, quello delle locazioni delle case-vacanze. (4-02917)

BARRAL. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo statuto della Croce rossa italiana risale al lontano 1929;

da ben sedici anni i comitati della Croce rossa italiana sono commissariati;

risulta che il Ministro interrogato abbia già predisposto da tempo il nuovo statuto, che però è bloccato a causa del vorticoso circuito burocratico cui è vincolato;

la Croce rossa italiana è un notevole punto di raccordo per il volontariato italiano;

il ruolo fondamentale del volontariato nell'azione di prevenzione, di sostegno e di primo intervento è unanimamente riconosciuto;

questa situazione di vuoto normativo crea sempre più disagi agli operatori e

conseguentemente ai servizi da essi erogati —:

se il Ministro competente non ritenga opportuno accertare la situazione odierna ed adoperarsi affinché siano accelerate le procedure amministrative e burocratiche che segnano il percorso della definitiva approvazione dello statuto della Croce rossa italiana, al fine di dare certezza normativa a un settore così importante e delicato. (4-02918)

SICA e PISTELLA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

anche l'estate 1996 è stata contrassegnata, come ogni estate da qualche tempo, dal ricorrente tormentone delle targhe automobilistiche che subiranno un'ulteriore modifica, come riportato da articoli di giornali;

è lodevole l'iniziativa di porre al pari di altri paesi d'Europa con l'introduzione del simbolo dell'Unione europea, come ha già fatto la Germania, nonché delle sigle della nazione e della provincia di residenza dell'automobilista, soddisfacendo così l'utente che vuole salvaguardare la propria origine;

in un progetto sulla « targa » pubblicato dall'Unasca (Unione nazionale auto-scuole e studi di consulenza automobilistica), appare chiara la volontà della stessa di candidare la propria organizzazione per la immatricolazione e distribuzione delle targhe in luogo della motorizzazione e del Pra;

sempre nel succitato progetto, si introducono i concetti della « targa personale », cioè quella che segue la persona ed è quindi strettamente collegata ad essa e non più all'autovettura, e della « targa asportabile », quella che paradossalmente uno può riporre sul tavolino di casa unitamente alle chiavi —:

se non ritengano che, nel progetto di rifacimento delle targhe e di snellimento della burocrazia per l'immatricolazione, si

debba tener conto dei pericoli che la targa personale/asportabile può recare ai principi di tutela del cittadino e di ordine pubblico;

se, pur condividendo la necessità di razionalizzare gli uffici preposti alla consegna delle targhe, non sia opportuno fare salvo il principio che la targa deve continuare a seguire l'auto per i rischi su espressi, come d'altra parte avviene in tutta Europa con la sola eccezione di Belgio e Svizzera. (4-02919)

GALLETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 26 luglio 1996, a causa di un incidente sul lavoro è morto a 51 anni Silvano Lucarelli, un operaio della Breda Menarini bus di via San Donato a Bologna, che aveva fatto parte della commissione ambiente della fabbrica e che da anni prestava servizio con grande professionalità nel reparto manutenzione;

la notizia dell'incidente è stata resa nota con grande ritardo al punto che anche i delegati alla sicurezza ne sono venuti a conoscenza solo casualmente;

secondo indiscrezioni rese pubbliche da delegati sindacali, l'azienda avrebbe preferito investire nella produttività anziché nella sicurezza degli ambienti di lavoro;

il susseguirsi di incidenti mortali sul lavoro in Emilia Romagna indica una grave sottovalutazione del problema della sicurezza che non può per nessuna ragione essere subordinato alla produttività, dal momento che riguardano la tutela della vita umana;

se, al momento dell'incidente, le condizioni di sicurezza alla Breda Menarini bus di Bologna fossero rispondenti alle normative vigenti e se l'azienda fosse sottoposta al controllo da parte degli organismi competenti;

quali misure siano state adottate per accertare le cause del mortale incidente avvenuto alla Breda Menarini bus;

quale sia la politica del Governo per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
(4-02920)

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro delle Finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria), stabilisce al primo comma che, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale;

in Sicilia, di conseguenza, gli uffici dell'amministrazione statale esercitano funzioni regionali, fanno parte dell'organizzazione amministrativa della regione e operano quali organi dell'amministrazione regionale dalla quale funzionalmente dipendono per costante orientamento del Consiglio di Stato (sezione speciale, 1° febbraio 1968) e della Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 1996);

nella legge finanziaria per il 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1994, al comma 2 dell'articolo 34 vengono dettate precise disposizioni rivolte a regolare in maniera definitiva la materia, nuovamente disciplinato con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 articolo 2, comma 56;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di dare soluzione all'annoso problema, dando immediata attuazione a quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 56 della legge n. 549 del 1995. (4-02921)

GALLETTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Agip, dopo aver acquistato la raffineria Sarom di Ravenna, ha chiesto in data 4 luglio 1986 di sospendere l'attività di raffinazione e di utilizzare il parco serbatoi di gas propano liquido della raffineria della capacità di metri cubi 8835 come deposito, nonché di installare un'ulteriore sfera di metri cubi 2000, per un totale quindi di metri cubi 10.835;

l'utilizzo dei serbatoi di gas propano liquido e la realizzazione della nuova sfera di metri cubi 2000 non è stato approvato dal comitato tecnico regionale (Ctr) e dalla commissione consultiva sostanze esplosive e infiammabili (Ccsei) e dal comune di Ravenna, per la particolare ubicazione dell'impianto;

dal 1° gennaio 1986, in forza di una autorizzazione del ministero dell'industria di poter usare la raffineria come deposito, l'Agip ha utilizzato anche i serbatoi di gas propano liquido, disattendendo il parere negativo di cui al precedente punto;

in data 3 maggio 1989, l'Agip ha presentato una nuova istanza per realizzare nel terreno della raffineria un deposito di gas propano liquido della capacità di metri cubi 37.500; anche tale domanda è stata respinta dal comune di Ravenna e l'Agip ha rinunciato all'istanza stessa in quanto il comune aveva manifestato disponibilità a trasformare l'area da industriale a commerciale;

l'Agip, nonostante questo nuovo parere negativo, ha continuato in sordina l'attività, facendo arrivare centinaia di navi di gas propano liquido nel canale Candiano quando alla Lonza Alusuisse non è stato giustamente concesso l'arrivo di gasiere nel canale Candiano, salvo che venisse realizzato un gasdotto con un terminale a mare, ad alcuni chilometri dalla costa, come avveniva per il petrolio che alimentava la raffineria;

il deposito dell'Agip funziona, dal punto di vista della sicurezza, in forza di un nulla osta provvisorio (Nop), in data 18 gennaio 1994, non ammesso per gli impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti;

il Ministero dell'ambiente, con decreto in data 11 aprile 1994, nella « conclusione istruttoria Agip raffinazione », ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, ha chiesto di presentare entro il 30 giugno 1994 un piano di delocalizzazione ed eliminazione dei serbatoi di gas propano liquido fuori terra; con un semplice ricorso in opposizione contro il ministero dell'ambiente, ha sospeso da oltre due anni l'esecuzione, continuando tranquillamente l'attività —:

se intendano attivarsi per garantire il rispetto delle leggi e delle norme che sarebbero violate qualora i punti esplicitati in premessa rispondessero a verità;

in particolare, se intendano attivarsi perché l'utilizzo dei serbatoi di gas propano liquido venga immediatamente sospeso, in quanto non assistito da alcuna specifica autorizzazione, non potendo essere ritenuta valida quella del ministero dell'industria di usare la raffineria come deposito (autorizzazione che può valere per gli altri prodotti, ma non per il gas propano liquido, essendo soggetto al decreto legislativo n. 175, che recepisce la « direttiva Seveso » per gli « impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti »);

se il Ministro dell'ambiente intenda fare eseguire il decreto citato in premessa, immotivatamente sospeso a causa di un ricorso. (4-02922)

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'ennesimo incidente fra un'auto di scorta ed un semplice cittadino, rimasto vittima a bordo del suo motorino dello scontro con la Croma che seguiva l'auto di un magistrato, il quotidiano *La Repubblica* ha pubblicato, in data 14 luglio 1996, un'intervista al commissario capo Sandro Biagiante, ex ufficiale dei reparti speciali della polizia dei « Nocs »;

il commissario nella sua intervista, alla domanda se sia davvero indispensabile che le scorte viaggino « a tavoletta » e a

sirene spiegate nei centri cittadini risponde testualmente: « è in città che la velocità serve, non nelle strade di campagna ». E quando l'obiettivo è davvero a rischio, io ai miei uomini ho sempre insegnato una cosa: la velocità è sicurezza. *Se devi andare a centocinquanta ci vai, non c'è funerale o carrozzina che tenga »* —:

se sia al corrente e consapevole di tali affermazioni e della loro gravità e quali provvedimenti disciplinari si intendano assumere nei confronti del succitato commissario qualora venga accertata la veridicità delle sue affermazioni;

se il signor Sandro Biagiante svolga tuttora funzioni di « servitore dello Stato »;

se infine, accertato il rapporto di dipendenza di pubblico impiego, non s'intenda assumere provvedimenti sanzionatori contro dichiarazioni di tal fatta, che non si sa se definire stupide « spaccionate » o grossolane manifestazioni di protervia burocratica. (4-02923)

NICOLA PASETTO, BUTTI, CONTENTO, FOTI, ALBERTO GIORGETTI, FRANZ e PEZZOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in Italia nel campo delle telecomunicazioni, in particolare nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva, esistono due tipi di soggetti cui lo Stato rilascia il permesso di usufruire del bene pubblico etere: il concessionario e l'autorizzato;

l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 ha dato la possibilità a chi opera nel settore della radiodiffusione di ottenere la legittimazione, da parte dello stato, all'utilizzo del bene pubblico etere, ovvero le frequenze, per proseguire una attività che prima non era riconosciuta giuridicamente, ovvero « divenire concessionari »;

la stessa legge però ha dato la possibilità a società che non producevano programmi, ma si ripetevano segnali di emit-

tenti estere, di ottenere la figura giuridica dell'autorizzato alla ripetizione di programmi esteri;

nella graduatoria degli aventi diritto, in base alla legge n. 223 del 1990, vi sono società che, in base alla costituzione della rete di impianti radioelettrici, hanno ottenuto l'autorizzazione alla ripetizione di programmi esteri o in ambito locale o in ambito nazionale;

le emittenti in oggetto hanno richiesto l'autorizzazione alla ripetizione di programmi esteri non in base alla legge n. 223 del 1990, bensì alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

per ciò che concerne l'autorizzazione dell'emittente *Telemontecarlo*, in data 17 agosto 1992 la direzione centrale servizi radioelettrici inviava alla « TV Internazionale spa » con sede in piazzale della Balduina, 49 - 00136 Roma, il decreto di autorizzazione, a firma del Ministro, datato 13 agosto 1992, accompagnato dalla seguente nota: « Si invia, in copia conforme all'originale, il decreto a firma dell'onorevole signor Ministro, completo di allegati, con il quale si autorizza codesta società, ai sensi degli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori in ambito nazionale dei programmi televisivi di *Telemontecarlo* ... »;

il decreto, tra l'altro, recita testualmente: « Vista la domanda presentata dalla società TV Internazionale spa con sede in Roma, piazzale della Balduina, 49, intesa a ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori destinati alla ricezione e alla contemporanea e integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei programmi televisivi irradiati dalla Société Spéciale D'Entreprises (*Telemontecarlo*) concessionaria, quest'ultima del servizio pubblico televisivo del Principato di Monaco;

considerato che la documentazione prodotta dalla TV Internazionale spa attesta i requisiti previsti dall'articolo 39 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per il rilascio dell'autorizzazione;

ritenuto di dover applicare ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il regime fiscale previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, stante la complessiva equiparazione che quest'ultima legge dispone tra gli esercenti di impianti ripetitori di programmi esteri e i concessionari privati in ambito nazionale;

visti i pareri resi, ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa; (...) »;

all'articolo 1 del decreto, la distinzione tra chi è concessionario e chi è autorizzato appare fin troppo evidente: infatti al comma 1 si legge « La società TV Internazionale spa, con sede in Roma, piazzale della Balduina, n. 49 cod. Fisc. n. 01992820157, P.I. n. 00858111008, è autorizzata all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione e alla contemporanea e integrale diffusione via etere in ambito nazionale dei normali programmi televisivi irradiati dalla Société Spéciale D'Entreprises (*Telemontecarlo*) »;

la stessa situazione investe la società Rmc Italia srl, con sede a Milano in via Turati, 40, che ha ottenuto l'autorizzazione con emittente radiofonica privata in ambito nazionale alla ripetizione dei programmi dell'emittente estera "*Radio Montecarlo*" »;

nessuno del ministero poste e telecomunicazioni o degli organi preposti al controllo, come il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ha posto l'attenzione sull'uso effettivo dell'autorizzazione rilasciata alla TV Internazionale. Infatti le programmazioni effettuate dalla medesima risultano essere non ripetizioni di programmi esteri della Société Spéciale D'Entreprises (*Telemontecarlo*), ma programmazioni proprie;

risulta inoltre agli interroganti che solamente nel 1996 la direzione centrale servizi radioelettrici abbia chiesto a tutti gli uffici circoscrizionali d'Italia

di verificare la provenienza dei programmi (come mai non lo ha chiesto al Garante per la radiodiffusione e l'Editoria che da anni controlla pubblicità e programmazioni, per non parlare delle campagne elettorali?) —:

come mai fino ad oggi non siano state compiute verifiche sull'operato di « Telemontecarlo » e di « Radio Montecarlo »;

se siano mai stati controllati i registri dei programmi (provenienza compresa) e le videocassette, che ogni emittente per legge è obbligata a compilare e registrare giornalmente;

per quali ragioni non sia mai stato effettuato alcun controllo della rete dell'emittente (ovvero gli impianti di trasferimento e di diffusione) « Telemontecarlo » per capire se effettui programmazioni proprie o se, invece, come dovrebbe per legge, riceva semplicemente un segnale estero ritrasmettendolo;

se, accertata la veridicità di quanto illustrato nel presente atto, non intenda immediatamente intervenire al fine di porre termine all'abuso denunciato, disponendo perché siano irrogate le sanzioni previste dalla norma. (4-02924)

GATTO, DI FONZO, VANNONI, NARDONE, BRUNALE, TATTARINI, GIACCO, PITTELLA, CARLI, DI STASI, DI CAPUA e MASSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premezzo che:

il regime commissariale dell'Unire si protrae da anni indebolendo notevolmente i livelli di controllo sui delegati privati nonché l'autonoma capacità di iniziativa dell'ente pubblico a favore di allevatori, proprietari di scuderie, loro dipendenti, eccetera, di quanti insomma formano i ceti produttivi dell'ippica;

l'attuale regime commissariale ha finito per privilegiare le scommesse e la loro

raccolta a danno dello spettacolo sportivo, delle corse, di quanti le animano e le organizzano;

l'esaltazione delle scommesse sta trasformando l'ippica in una sorta di gioco d'azzardo a cielo aperto, come comprovano i dati relativi al doping, agli appiedamenti di guidatori, alle indagini (ben cinque) sulle corse Tris truccate una delle quali conclusasi a Firenze con pesanti sanzioni;

l'ex direttore generale dell'Encat, l'ente per le corse al trotto, Maurizio Soverchia ha dichiarato alla « Gazzetta dello Sport » del 29 luglio 1996 (Tris, allarme rosso pag. 31): « Al momento è troppo facile truccare una tris. Basta fermare sei o sette cavalli e il gioco è fatto », reclamando « indagini di polizia e pene giudiziarie »;

dopo l'acquisizione della Trenno spa (purtroppo avallata dall'Autorità Antitrust) da parte degli agenti ippici, si è determinata una allarmante commistione di interessi fra titolarità di alcuni dei maggiori ippodromi italiani, gestione delle corse negli stessi e monopolio di fatto nella intermediazione delle giocate nelle sale corse;

quando il Ministro per le risorse agricole intenda nominare un nuovo vertice dell'Unire autorevole, credibile e al di sopra delle parti restituendo normalità all'ente e riavviando la indispensabile riforma del settore ormai fuori controllo, se il ministro sia a conoscenza della « scalata » che sarebbe in corso da parte di cordate in cui figurano gli agenti ippici per la proprietà degli ippodromi di Firenze e di Napoli, quando il ministro ritenga di affrontare e riordinare — secondo le prescrizioni della stessa autorità Antitrust — la delicatissima materia del segnale televisivo, gestito per anni in regime di monopolio dagli agenti ippici attraverso il Consorzio Crai, servizio fatto pagare ai singoli titolari di agenzie collegati ed ora remunerato con denaro pubblico dalla stessa Unire per circa sei miliardi l'anno (riordino reso tanto più urgente dalla scoperta che la società Euphon srl, alla quale si affida la

gestione del segnale televisivo è collegata alla *Euphon Technicolor* di cui risulta consigliere l'attuale commissario dell'Unire, avvocato Angelo Pettinari). (4-02925)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI e MIGLIORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da un'indagine effettuata dalla Con-fartigianato, i cui risultati sono stati resi noti nei giorni scorsi, le imprese operanti nel Mezzogiorno devono attendere mediamente quattro o cinque anni per ottenere l'erogazione dei crediti vantati nei confronti dell'erario per Iva;

il ritardo nell'effettuare detti rimborsi scende, mantenendosi peraltro a livelli inaccettabili, a uno o due anni per le imprese operanti nel nord;

in ogni caso, si rilevano differenze straordinariamente significative nei tempi di rimborso dei diversi uffici Iva, non giustificabili se non per inefficienza di alcuni degli stessi;

analoghe differenze nei tempi di erogazione dei crediti si rilevano tra rimborsi spettanti alle grandi imprese e quelli spettanti alle imprese di minori dimensioni con penalizzazione di queste ultime quanto a tempi di attesa;

l'insieme dei ritardi comporterebbe, secondo l'indagine, un onere di più di venticinquemila miliardi a carico delle imprese creditrici dell'erario —:

se quanto risulta dall'indagine corrisponda a verità;

in caso positivo, quali siano i provvedimenti che, senz'altro indugio, intenda assumere per soddisfare, da un lato, le ragioni creditorie delle imprese e ridare, dall'altro, credibilità ad un'amministrazione finanziaria capace di imporre elevatissime soprattasse per versamenti ritardati di anche soli tre giorni ed incapace di restituire, a distanza di cinque anni, le somme indebite. (4-02926)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la politica europea nel campo della prevenzione e della lotta al fumo appare fortemente contraddittoria ed incoerente atteso che, a fronte dello stanziamento di 64 milioni di ECU da spendere in quattro anni, per il solo 1996 sono stati stanziati 1200 milioni di Ecu per i coltivatori di tabacco in modo da garantire i prezzi minimi al mercato;

non pare che l'Italia abbia assunto un atteggiamento più conseguente rispetto alla piena consapevolezza del tremendo costo sociale della diffusione del tabagismo;

i costi economici della diffusione delle malattie, gravi e meno gravi, provocati dal fumo superano enormemente gli «utili» che lo stato consegue con la vendita del tabacco;

quali iniziative intenda assumere affinché il Governo italiano, in seno agli organismi comunitari, abbandoni ogni politica di ambiguità, esigendo che tutte le risorse umane e finanziarie siano indirizzate alla prevenzione della diffusione del vizio del fumo e non già a favorire, ancorché indirettamente, la diffusione del tabacco:

se non ritenga di doversi coordinare con i ministri della sanità degli altri governi europei al fine di promuovere una corale e coerente politica comunitaria in linea con il principio fondamentale della tutela della salute dei cittadini;

se non ritenga di dover promuovere un deciso incremento della somma destinata alla prevenzione della diffusione del vizio del fumo. (4-02927)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i dati diffusi dai diabetologi italiani ricordano che il novantotto per cento di

essi seguono i pazienti a livello volontaristico, ritagliando il tempo fra le innumerevoli attività di reparto;

non esiste un registro informatico complessivo dei malati, né dell'attività complessiva italiana nei confronti dei malati diabetici;

non è dunque possibile né una stima certa dei pazienti, né una valutazione globale dei progressi registrati a seguito delle cure ricevute;

in media il diabete colpisce il tre per cento della popolazione (casi diagnosticati), più un due per cento di casi non noti, interessando quindi non meno di due milioni di italiani;

nell'ottobre 1989 era stata varata la cosiddetta « dichiarazione di Saint Vincent » che definiva le linee guida europee per ridurre gli effetti del diabete, su iniziativa dell'organizzazione mondiale della sanità;

gli obiettivi cardine erano la riduzione della cecità da diabete, delle amputazioni degli arti inferiori, delle insufficienze renali che portano alla dialisi, dei rischi di *ictus* e di infarti;

obiettivo particolare, infine, era quello di assicurare alle donne diabetiche un esito della gravidanza sovrapponibile a quello delle puerpere sane;

la sanità non ha ancora organizzato reparti per la cura del diabete, denunciando gravissimi ed imperdonabili ritardi nella lotta ad una malattia di grande diffusione e di elevatissimi costi sociali oltre che sanitari —:

se esista una politica sanitaria organica nei confronti del diabete;

se i principi sanciti dalla « Dichiarazione di Saint Vincent » del 1989 abbiano trovato adeguata traduzione in strutture sanitarie attivate per la cura del diabete;

se le regioni abbiano adeguatamente programmato politiche di controllo e di cura del diabete e se non si ritenga di promuovere e finanziare la realizzazione

di un osservatorio epidemiologico che realizzi un registro dei pazienti e di tutta l'attività medico-curativa utilizzando le moderne reti telematiche. (4-02928)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI e MIGLIORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

durante il telegiornale del giorno 6 agosto 1996, trasmesso alle ore 19 da Raitre, è stato mandato in onda un servizio avente ad oggetto le risultanze di un'indagine condotta dalla redazione della predetta testata sull'efficienza del sistema tributario, ed in particolare del ruolo che la Sogei riveste nell'ambito del sistema stesso;

secondo quanto trasmesso, la Sogei sarebbe gravemente inadempiente quanto a puntualità, esattezza e tempestività nei servizi erogati, e che, addirittura, avrebbe addossato le responsabilità di dette inadempienze, che dal tenore del servizio si rilevano essere completamente alla stessa imputabili, a presunte disfunzioni ed inefficienze dell'amministrazione finanziaria;

sempre secondo le predette fonti giornalistiche, i servizi espletati dalla Sogei comporterebbero un onere tutt'altro che indifferente a carico del bilancio dello Stato, e che, in ragione della sua particolare cospicuità, detto onere giustifica la pretesa di un livello qualitativo elevato di detti servizi;

le prospettate inefficienze sarebbero tanto più gravi quanto più si considerino il ruolo svolto dalla Sogei nell'ambito dell'attività dell'amministrazione finanziaria ed il compenso alla stessa spettante —:

se quanto trasmesso durante il predetto telegiornale corrisponda verità;

in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti intenda assumere nei confronti della Sogei, non ultimo quello di risoluzione inadempimento dei contratti in essere con la medesima con contestuale domanda di natura risarcitoria. (4-02929)

PROCACCI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma primo, fissa l'elenco delle specie cacciabili;

la stessa legge, all'articolo 1, comma terzo, stabilisce che « con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dell'entrata in vigore delle convenzioni internazionali »;

la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), all'articolo 7 vieta la caccia delle specie di uccelli non comprese negli allegati II/1 e II/2;

con sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 1987, n. 262/85, l'Italia è stata condannata, fra l'altro, perché l'allora vigente legge italiana sulla caccia (n. 968 del 27 dicembre 1977) consentiva la caccia di undici specie di uccelli non incluse in tali allegati;

ciò nonostante, il Governo ed il Parlamento europeo non hanno mai provveduto ad adeguare l'elenco delle specie cacciabili al disposto della predetta direttiva;

l'allegato II/2 della direttiva stessa è stato successivamente modificato dalla direttiva 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994;

dal confronto di tale allegato con la legge n. 157/1992, tenuto conto anche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 1993, che ha escluso dall'elenco delle specie cacciabili la peppola ed il fringuello, risulta che le seguenti nove specie di uccelli, protette dalla direttiva comunitaria, sono considerate cacciabili dalla legge italiana: colino della Virginia (*Colinus virginianus*), corvo (*Corvus frugilegus*), francolino di monte (*Bonasa bonasia*), passera d'Italia (*passer*

italiae), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), pittima reale (*Limosa limosa*), storno (*Sturnus vulgaris*) e taccola (*Corvus monedula*);

il 15 dicembre 1992 ed il 22 giugno 1995 la Lega per l'Abolizione della Caccia ha consegnato al Presidente del Consiglio dei ministri n. 14.263 firme di cittadini italiani ad una petizione popolare tendente ad adeguare l'elenco delle specie cacciabili al disposto della direttiva comunitaria —

se intendano emanare il decreto obbligatorio previsto dall'articolo 18, comma terzo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, disponente la protezione delle nove specie sopra elencate, prima dell'inizio della prossima stagione venatoria, che in alcune Regioni avrà luogo il 1° settembre prossimo. (4-02930)

CONTENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quando sia stata inoltrata e quando risulti pervenuta la domanda di estradizione dalle competenti autorità tedesche nei confronti di Erich Priebeke;

quali documenti risultassero e risultano allegati alla domanda e quale il contenuto della prima e dei secondi;

quando la domanda risulti trasmessa dal ministero competente al Procuratore generale presso la corte di appello competente;

quando risulti essere stata avanzata domanda di applicazione provvisoria di misura coercitiva dallo stato estero interessato, quando sia stata avanzata alla corte d'appello la richiesta di disporre la misura da parte del Ministro, con quali motivazioni e con quale specifica istanza;

quali condizioni risultassero soddisfatte con riferimento alle relative disposizioni del codice di rito ai fini dell'arresto da parte della polizia giudiziaria;

quando risulti eseguito l'arresto dell'estradando da parte della polizia giudiziaria e quando sia intervenuta la relativa convalida;

quali iniziative abbia specificatamente il Ministro competente in relazione all'arresto provvisorio dell'interessato, con chi quest'ultimo si sia intrattenuto durante la « visita » al Tribunale militare, a quale scopo e con quali eventuali accordi circa la procedura da seguire nella circostanza.

(4-02931)

CICU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo nei teleschermi delle Tv nazionali appare uno *spot* pubblicitario di una nota marca di abbigliamento sportivo (Nike) nella quale un pallone calciato da un noto calciatore francese raggiunge un demone disintegrandolo;

la carica intensa che sprigiona il predetto *spot* è tale da generare paure nei bambini e individui psicolabili;

l'impatto pubblicitario è tale che sono stati già riscontrati casi in cui alcuni bambini hanno manifestato stati d'ansia, insonnia e, talvolta, casi dolorosi viscerali;

l'associazione dei pediatri italiana ha, inoltre, evidenziato che i bambini somatizzano *stress* e paure, così come gli adulti, che possono generare gravi danni psichici;

dette immagini esortano alla violenza, alla prevaricazione, con messaggi non rassicuranti in cui trionfa la filosofia della brutalità;

il garante nell'editoria non è intervenuto in proposito visto che lo *spot* viene trasmesso in varie fasce orarie e di maggiore visione —:

quali interventi intenda assumere affinché sia limitata la programmazione in specifiche fasce orarie di visione, in modo da non arrecare danno ai bambini o sia sospeso lo *spot* in questione dalle reti televisive nazionali e locali. (4-02932)

BORGHEZIO. — *Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'Italimpianti, azienda del gruppo FIAT, si è aggiudicata l'appalto per realizzare l'impianto di compostaggio e riciclaggio, con annesso termodistruttore, in località Casa del Lupo, nel comune di Capannori, a pochi chilometri dalla città di Lucca;

secondo quanto pubblicato su un quotidiano locale, tale impresa si è aggiudicata l'appalto in parola con un ribasso di sei miliardi su una base d'asta di ventinove miliardi, presentando un'offerta di ventitré miliardi ritenuta più vantaggiosa: rispetto a quella delle tre ditte concorrenti;

l'area circostante la località detta « Casa del Lupo » è ricca di aziende agrituristiche ed è famosa per la produzione di alcuni rari vini che hanno ottenuto il riconoscimento doc;

gli impianti in questione inquinerebbero in maniera irreversibile l'ambiente, determinando così ripercussioni nelle attività e economiche di cui sopra;

l'area di Casa del Lupo risulta essere indicata come cassa di espansione del torrente Bientina, secondo quanto riportato dal piano bacino dell'Arno adottato nei giorni scorsi dal Ministero dei lavori pubblici;

tale zona sarà perciò soggetta ad esondazioni per garantire un regolare deflusso delle acque del Bientina in occasione di piene e straripamenti eventuali;

nell'estensione radiale di due chilometri dal sito prescelto vi sono numerose aree tutelate come bellezze paesaggistiche dalla legge n. 431 del 1985, detta « Galasso », nonché zone riconosciute di interesse archeologico dalla amministrazione provinciale di Lucca;

risulta perciò palese la violazione del DM n. 559 del 28 dicembre 1987;

in località Casa del Lupo risultano documentate dai Carabinieri ben quattro inondazioni in tre anni;

risulta perciò evidente la violazione della delibera del Crt n. 230/94 che dispone l'inedificabilità assoluta in zone soggette ad inondazioni con tempi di ritorno tra zero e venti anni;

sono presenti oltre trenta abitazioni, nelle quali vivono oltre cento cittadini, entro i mille metri di distanza dal sito in oggetto, fatto questo, che contrasta sia con la vigente legislazione in materia di impianti termodistruttori del tipo in oggetto, sia con il regolamento del comune di Capannori (Lu) -:

se risulta che l'autorità giudiziaria, abbia operato indagini sulle gravi violazioni sopra enunciate;

se non si ritenga di attivare il prefetto di Lucca affinché eserciti il suo compito di vigilare sulla salubrità dei luoghi in cui vive parte della popolazione della provincia di Lucca;

se la sovrintendenza abbia esercitato il suo potere-dovere di vigilanza e controllo del territorio che le spetta;

se non si ritenga il caso di rivedere, anche tramite l'assessorato regionale, il piano regionale toscano per gli impianti di smaltimento rifiuti. (4-02933)

SCALIA. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

sono oltre dieci anni che i cittadini della zona est del comune di La Spezia e in modo particolare della frazioni di Pitelli, Ruffino e San Bartolomeo, si oppongono alle decisioni delle amministrazioni locali per le autorizzazioni concesse all'apertura dei numerosi impianti di smaltimento di rifiuti come: la discarica di rifiuti speciali con forno inceneritore per rifiuti tossicologici della sistemi ambientali Srl (Ruffino/Pitelli); discarica di Saturnia (Pagliari) per le ceneri Enel provenienti dalla cen-

trale termoelettrica di La Spezia; discarica della marina militare (Pitelli), utilizzata per RSU della città, chiusa e in attesa di bonifica. A questo stato di cose si devono aggiungere le numerose piccole discariche da bonificare e le varie aree di stoccaggio;

tutti questi impianti sono concentrati su un territorio oggettivamente molto ristretto, del tutto inadeguato a sostenere un tale concentrato di attività inquinanti e in parte vincolato a demanio militare, una discarica lambisce il muro perimetrale della polveriera di Vallegrande;

questa situazione ha provocato un notevole scempio ambientale visibile dal mare — rotte nautiche da e per il golfo dei poeti — e dalle strade panoramiche come: La Spezia/Portovenere e La Spezia/Cinque Terre;

i cittadini della zona hanno, in questi anni, presentato numerosi esposti/denuncia presso tutte le autorità competenti, documentando una serie impressionante di malori subiti;

i rischi sanitari sono stati più volte denunciati e da associazioni ambientaliste e da numerosi personalità del mondo scientifico;

l'associazione ambientalista Legambiente ha chiesto alla procura della Repubblica di La Spezia di indagare sui legami esistenti tra i gestori delle discariche e aziende come la Termomeccanica del gruppo *ex* Efim e recentemente rilevata dalla multinazionale spagnola Huarte, La Valtec, la Sistemi Ambientali srl, la Transfemar;

diversi legali rappresentanti di queste aziende, dopo già patteggiato per precedenti danni ambientali, hanno ricevuto un decreto di citazione a giudizio dove viene ipotizzato il reato di « immissione nell'ambiente ed in particolare in un torrente vicino alla discarica di Vallescura di liquidi provenienti dall'insediamento produttivo »;

la magistratura più volte ha indagato e scoperto legami tra i gestori degli impianti di smaltimento e la criminalità organizzata;

l'ispettore centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali con lettera/denuncia del 10 dicembre 1994, protocollo n. 4094, diretta al direttore generale dello stesso Ministero rilevava che: era stato disatteso con la costruzione della discarica Sistemi ambientali Srl il vincolo previsto dalla legge 1497/39; gravi erano le conseguenze paesistiche ambientali; gli impianti erano collocati a meno di 200 metri dalla zone abitate e che il grave dissesto ambientale e paesaggistico dovuto al concentrarsi in una zona già naturalmente accidentata e ristretta di un numero eccessivo di discariche costituivano reale pericolo; sussisteva una oggettiva incoerenza tra la valutazione dell'area dell'insediamento della discarica rifiuti speciali espressa dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con missiva del 27 dicembre 1993 prot. 10903 inviata alla divisione II sez. II G del Ministero stesso nella quale veniva descritta come « valliva difilata rispetto alle principali direttrici panoramiche o ai punti di belvedere accessibili al pubblico, come è stato verificato in occasione di un sopralluogo effettuato in data 15 dicembre 1993, e la segnalazione dell'esistenza nella stessa area, di un punto panoramico fornita dalla « carta tecnico-turistica del comune di La Spezia », pubblicata dall'assessorato comunale al turismo;

il direttore della seconda divisione della direzione generale per i beni ambientali ed architettonici ha scritto in data 2 gennaio 1995 alla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Genova, chiedendo chiarimenti sulla legittimità della realizzazione degli impianti di cui sopra;

diversi dossier indicano il porto di La Spezia come il crocevia del traffico illecito di rifiuti tossico-nocivi e radioattivi;

inoltre, sembra che nelle discariche di cui sopra possano essere stati interrati diversi fusti della diossina della Icmesa di Seveso —

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

quali interventi i Ministri interrogati, ognuno per propria competenza, intendano adottare al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti e se non ritengano di dover effettuare verifiche sulla legittimità ed opportunità sull'insediamento degli impianti di cui in premessa;

quali iniziative urgenti intendano adottare per la salvaguardia della salute dei cittadini e per l'integrità e la bonifica del territorio. (4-02934)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Roma conduce in locazione gli stabili siti in Ostia Lido di proprietà della Pelopia spa, facente parte del cosiddetto gruppo Armellini, per n. 1083 appartamenti con contratti stipulati fino al 1970;

tali contratti sono stati considerati dall'amministrazione comunale tacitamente rinnovati non essendo pervenuta formale disdetta da parte della Pelopia spa;

in corso da diversi anni, fra l'amministrazione comunale e la società proprietaria un contenzioso a seguito del quale la Pelopia spa ha presentato 4 ricorsi alla pretura di Roma per ottenere il pagamento dei pregressi debiti relativi a canoni di locazione;

tale contenzioso comprende anche le problematiche relative agli interventi manutentivi di carattere straordinario da effettuarsi presso gli immobili di che trattasi e che, per la loro stessa natura, sono a carico della proprietà;

la Pelopia ha sempre ottemperato in modo occasionale alle richieste d'intervento formulate dall'Amministrazione comunale, determinando uno stato di estremo degrado delle coperture, dei prospetti e degli impianti in genere;

il comando dei Vigili del fuoco di Roma è più volte intervenuto per eliminare lo stato di immediato pericolo per l'inco-

lunità fisica delle persone ivi residenti intimando a chi di dovere di eseguire i lavori per il ripristino dell'agibilità e delle condizioni di pubblica sicurezza;

detti palazzi non sono stati considerati abitabili da parte della XV ripartizione del comune di Roma;

a seguito della pubblicazione dei bandi per i programmi di riqualificazione urbana di cui l'articolo 2 legge 172/1992 n. 179, la Soc. Pelopia ha presentato due domande di partecipazione a questi bandi;

la Soc. Pelopia nel presentare le domande si è detta disposta, in caso di favorevole accoglimento delle stesse da parte del Ministero dei lavori pubblici, ad eseguire sia gli interventi ammessi a contributo si quelli da effettuarsi a carico del proprietario;

la Soc. Pelopia, in una sorta di trattativa privata con il comune, aveva dichiarato (come risulta da una memoria sottoposta all'esame della giunta comunale da parte dell'assessore alle politiche per i lavori pubblici dottor Esterino Montino) che le eventuali somme erogate dal Ministero dei lavori pubblici sarebbero state portate a compensazione dei crediti vantati dalla medesima società nei confronti dell'amministrazione comunale a titoli di canoni non pagati;

detti finanziamenti del ministero (dicinque miliardi) devono ancora essere sbloccati —:

se non sia il caso, da parte del ministro, di approfondire i rapporti intercorsi tra la Soc. Pelopia e l'amministrazione comunale;

se sia legittimo un accordo che preveda che un finanziamento statale a privati serva anche a scontare un debito dell'amministrazione comunale;

se sia giusto che per veder espletati lavori di ristrutturazione che dovrebbero essere totalmente a carico del proprietario degli immobili bisogna aspettare un finanziamento pubblico;

quali siano i lavori che il proprietario deve effettuare in aggiunta a quelli eventualmente finanziati dal ministero dei lavori pubblici;

se si ritiene legale che un privato possa accedere ad un finanziamento pubblico per ristrutturare un immobile di sua proprietà. (4-02935)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 17 novembre 1995 il dottor Donato Marra, sottosegretario alla giustizia, rispondendo a mie interrogazioni comunicava, tra l'altro, che al dottor Vincenzo Macrì, sostituto procuratore nazionale antimafia già rinviato a giudizio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura su richiesta della procura generale presso la Corte di Cassazione, non era stata rinnovata l'applicazione alla DDA di Reggio Calabria per incompatibilità ambientale;

nonostante ciò, il dottor Macrì continua a permanere a Reggio Calabria poiché il procuratore nazionale antimafia, dottor Siclari, avrebbe aggirato l'ostacolo della mancata nuova applicazione attribuendogli le funzioni di « coordinatore » della DDA reggina;

non è concepibile che il dottor Vincenzo Macrì continui a permanere alla DDA di Reggio Calabria, stante il mancato rinnovo dell'applicazione; il giudizio pendente presso la sezione disciplinare del CSM per incompatibilità ambientale con la realtà giudiziaria e sociale della città di Reggio Calabria e le precedenti assicurazioni in tal senso che lo stesso dottor Siclari avrebbe dato al CSM —:

per quali motivi il dottor Siclari, procuratore nazionale antimafia, ha ritenuto, di fatto di disattendere la volontà del CSM in ordine alla non applicazione alla DDA di Reggio Calabria del dottor Vincenzo Macrì;

quali urgenti iniziative s'intendano adottare affinché il dottor Siclari revochi

immediatamente al dottor Vincenzo Macrì le funzioni di « coordinatore » della DDA di Reggio Calabria;

se si ritenga doveroso intervenire disciplinarmente nei confronti del dottor Siclari per aver, appunto, di fatto non adempiuto alle indicazioni del CSM con l'*escamotage* di aver attribuito al Macrì funzioni di coordinamento in vece dell'applicazione.
(4-02936)

SARACA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 626 del 1994 ed il decreto legislativo n. 242 del 1996 di modifica ed integrazione, all'articolo 24, commi 1 e 2, specificano le competenze per il supporto all'informazione e per la consulenza degli organi di controllo e vigilanza;

all'articolo 24, comma 2, dei sopracitati decreti legislativi si vieta espressamente agli organi di controllo e vigilanza di prestare attività di consulenza per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche;

alla Asl (ex Usl) viene attribuito il compito principale di vigilanza e di controllo;

nel 15° Congresso della Aidii (Associazione italiana degli igienisti industriali) il dottor Pugliese della Asl di Piacenza sembra abbia presentato una relazione in cui informa che la Asl è parte attiva di un consorzio professionale che si propone di dare assistenza e consulenza per l'applicazione del decreto n. 626 del 1994;

semberebbe pertanto che tale assistenza verrebbe data non gratuitamente ai datori di lavoro;

sembra che la suddetta Asl, avendo controllato le relazioni preliminari dei datori di lavoro (presumibilmente eseguite con la consulenza di altri professionisti),

ove ritenute non valide, le avrebbe direttamente modificate utilizzando la struttura del Consorzio;

inoltre, in tali relazioni a detta del sopracitato relatore, andrebbero omesse tutte le difformità rispetto ai decreti n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956, eccetera perché altrimenti « potrebbero essere oggetto di sanzioni »;

a domanda da parte della platea di come fosse possibile che ufficiali di controllo con espresso divieto di consulenza (articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 626 del 1994 e decreto legislativo n. 242 del 1996), potessero curare o anche soltanto correggere relazioni di valutazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, il relatore sembra abbia risposto che la Asl poteva dare consulenze in base all'articolo 25 del n. 626 del 1994 e successive modifiche;

alle proteste dei convenuti ed alla lettura del testo di legge, in particolare del disposto che non prevede nessuna deroga né all'articolo 25 né ad altri, veniva troncata la discussione, ribadendo la volontà da parte della Asl di essere presente sul mercato in forma di consulente qualificato;

sarebbe necessario che tali fuorvianti affermazioni non circolino in pubbliche occasioni come quelle dei Congressi e seminari di informazione —:

quali provvedimenti si intendano assumere affinché né la Asl di Piacenza né altra Asl o membro di esse possano fornire servizi di consulenza retribuita, incorrendo nello specifico divieto imposto dal comma 2, articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modifiche;

quali provvedimenti di controllo si intendano prendere per impedire che eventuali meccanismi vessatori possano essere messi in atto nei confronti dei « datori di lavoro » da parte di pubblici ufficiali con funzioni di vigilanza e di controllo, al fine

di procurarsi occasioni di lavoro in forma illegittima;

quali provvedimenti si intendano assumere per definire con chiarezza i « ruoli » in proposito, affinché, in Italia con certezza di normativa, si possa dare applicazione ad una norma di grande importanza come il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche. (4-02937)

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 31 luglio 1996, a pagina 2175, seconda colonna, alla sesta riga, dopo la parola « della » deve leggersi: « legge n. 807 del 1984 », anziché: « legge n. 807 del 1934 », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—————

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere:*

con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 19 maggio 1993, che ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita e con riferimento alla legge n. 87 del 29 gennaio 1994, che ha illegittimamente limitato gli effetti della citata sentenza al personale collocato in quiescenza successivamente al 30 novembre 1994, come valutino la circostanza che i dipendenti degli enti locali hanno, viceversa, ottenuto il diritto alla riliquidazione dell'indennità integrativa speciale nel trattamento dei fine rapporto con effetto retroattivo dal gennaio 1974;

quale urgente provvedimento si intenda adottare per estendere ai dipendenti statali il trattamento di cui godono i loro più fortunati colleghi degli enti locali, in virtù della legge n. 299 del 7 luglio 1980.
(4-00395)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata concernente i termini di applicazione della legge 29.1.1994, n. 87, che, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 19.5.1993 della Corte Costituzionale, ha previsto il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti e la conseguente riliquidazione dei relativi trattamenti previdenziali del personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984.*

In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di pervenire all'estensione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita a

tutti i dipendenti pubblici cessati dal gennaio 1974, dal momento che i dipendenti degli enti locali, in forza della legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno ottenuto il beneficio in questione a partire da tale data.

Al riguardo, si osserva che con la citata sentenza, il Giudice Costituzionale ha riconosciuto soltanto la titolarità, in capo ai soggetti destinatari, del diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione del trattamento di fine rapporto, mentre spetta al legislatore stabilire i criteri di attuazione.

A tal fine è stata emanata la legge n. 87 del 1994, la quale ha dovuto necessariamente contemperare il diritto al beneficio e l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale.

La riliquidazione è stata, quindi, regolamentata in base all'istituto della prescrizione decennale, in quanto il termine di decorrenza della corresponsione a regime, stabilito al 1° dicembre 1994, è stato fissato a partire dal decennio precedente. Infatti, ove non si fosse reso operante l'istituto della prescrizione, una riliquidazione generalizzata dell'indennità di buonuscita avrebbe comportato ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, compromettendo, in tal modo, un quadro di politica economica finalizzata alla razionalizzazione della spesa nel settore previdenziale.

La legge 29.1.94, n. 87 appare, pertanto, corretta sotto il profilo costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il decreto-legge n. 537 del 1992, inadeguato e contrastante con la direttiva comunitaria n. 118, non ancora recepita dal nostro paese, sta provocando gravi danni al settore di produzione delle gelatine, fino al sequestro ed alla chiusura di unità produttive, tra le quali anche l'Italgelatine di Santa Vittoria d'Alba;

tale azienda, come le altre del settore in Italia e in Europa, rispetta la direttiva

europea prima richiamata e ciò malgrado, per responsabilità dello Stato italiano che non l'ha ancora recepita, viene a subire danni gravissimi con il rischio concreto della perdita di 110 posti di lavoro e con un rilevante danno all'economia italiana del settore —:

quali provvedimenti intenda adottare, con urgenza, per superare immediatamente questa assurda situazione e quali iniziative voglia promuovere per il sollecito recepimento della direttiva europea n. 118, al fine di risolvere definitivamente questa incredibile vicenda. (4-00789)

RISPOSTA. — *In merito a quanto prospettato nell'atto parlamentare cui si risponde, deve precisarsi che con l'emanazione, frattempo intervenuta, del decreto ministeriale 14 giugno 1996 (G.U. 4 luglio 1996, n. 155) sulle « condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano », i problemi esposti possono ritenersi ormai superati.*

Tale decreto, infatti, nell'adottare misure sanitarie specifiche per la produzione delle gelatine animali destinate al consumo umano, che tengono conto anche delle misure comunitarie di emergenza per un'adeguata salvaguardia contro l'encefalopatia spongiforme bovina, nel proprio articolo 7, in attuazione della Direttiva CEE 92/118 del 17 dicembre 1992 richiamata nell'interrogazione, ha abrogato l'articolo 2 — comma 1 — lett. b) — punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, la cui indebita, persistente vigenza era all'origine delle difficoltà segnalate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

% il notiziario l'Informatore, nei primi del mese di novembre 1995, presentò all'Ente poste un reclamo, in quanto non era mai stato consegnato ad un grande ente sito in Roma il notiziario medesimo dal gennaio ad ottobre 1995;

la direzione provinciale di Roma dell'Ente poste, il 10 maggio 1996, a distanza di sei mesi, ha risposto alla direzione del giornale l'Informatore affermando che dal 14 novembre tutto risulta regolare, non facendo menzione del fatto che il reclamo era stato presentato proprio in quanto non era stata fatta la consegna per il periodo antecedente il mese di novembre;

alla direzione del giornale è stata addirittura recapitata la lettera dell'Ente poste con tassa a carico del destinatario (lire 1.850) —:

se e quali provvedimenti il Ministro intenda prendere di fronte alla sfrontatezza ed alle posizioni arroganti dell'Ente poste di Roma, che non solo non si scusa e non giustifica il mancato recapito del notiziario per quasi un anno, ma manda una lettera che appare provocatoria e con tassa a carico del destinatario, quale penalizzazione per la presentazione del reclamo. Finché vi saranno tali metodi e non saranno puniti tali sistemi di agire, la pubblica amministrazione sarà sempre uno sfascio ed è inutile sperare in un cambiamento positivo. (4-00386)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato di aver posto in essere accurati controlli ispettivi al fine di accertare i motivi e la consistenza dei disservizi lamentati circa la consegna del notiziario « L'informatore ».*

In proposito il medesimo Ente ha, però, precisato che, data la natura ordinaria degli invii di cui trattasi — non soggetti a descrizione — non è stato possibile verificare le cause della mancata consegna della rivista in parola, nel periodo compreso fra gennaio ed ottobre 1995 non essendo rimasta traccia della spedizione agli atti degli uffici.

Dal momento in cui il disservizio è stato denunciato (novembre 1995), invece, le indagini immediatamente poste in essere hanno evidenziato alcune irregolarità che i competenti organi dell'Ente hanno provveduto ad eliminare.

Quanto, infine, al disguido concernente la tassa a carico del destinatario con cui è stata gravata la lettera inviata al direttore del ripetuto notiziario, l'Ente poste, nel riconoscere pienamente giustificata la lamentela, ha espresso il più vivo rammarico e le più sentite scuse per l'accaduto, assicurando, per il futuro, maggiore vigilanza affinché episodi del genere non abbiano a ripetersi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LUCCHESI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

il trattamento compassionevole, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 419 del 1994, ha permesso a circa 570 pazienti affetti da sclerosi multipla di essere trattati con interferone beta, utilizzato per 450 nella forma ricombinante 1-a (Rebif) e per i restanti 120 nella forma naturale (Frone);

la reiterazione del decreto legge n. 261 del giugno 1995 ha vietato l'uso compassionevole e di conseguenza imposto l'acquisto privato dei relativi farmaci, nei quali è compreso l'interferone beta, che ha costi elevatissimi;

per evitare di pagare tali costi i pazienti hanno avuto come unica possibilità quella di inoltrare ricorso al pretore del lavoro;

i ricoveri provocati dalla sospensione della terapia hanno un costo economico superiore al costo del farmaco;

risulta che i pazienti hanno più volte sollecitato il ministro della sanità *pro tempore* Guzzanti e le massime autorità sanitarie dello Stato a trovare una soluzione al problema senza ottenere concrete risposte;

la Commissione affari sociali, il 6 dicembre 1995, ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegnava il Governo

a garantire ai 570 pazienti la continuazione della terapia con le medesime specialità farmaceutiche (Frone/Rebif);

la risoluzione, malgrado le sollecitazioni dei pazienti, non è stata attuata dalle autorità preposte;

nel frattempo l'interferone beta ricombinante 1-b (Betaferon) è stato registrato presso l'agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), registrazione valida per tutti i paesi dell'Unione europea, per l'indicazione sclerosi multipla *relapsing remitting* per pazienti con grado di disabilità da 0 a 5,5;

il ministro della sanità ha emesso un decreto ministeriale il 5 febbraio scorso che ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale Betaferon per l'indicazione sclerosi multipla *relapsing remitting* per i pazienti con un grado di disabilità da 1 a 5,5;

il Betaferon è stato classificato nella fascia ospedaliera per i pazienti con grado di disabilità da 1 a 3,5, mentre per i pazienti da 3, 5 a 5,5 il prodotto è stato classificato in classe C e quindi a totale carico dell'assistito;

la Commissione unica del farmaco, il 3 luglio 1995, ha lanciato l'iniziativa di adottare un protocollo clinico, finanziato dal servizio sanitario nazionale, sul trattamento con beta interferone di 5000 pazienti affetti da sclerosi multipla con grado di disabilità compreso fra 3,5 e 5,5 della scala di Kurtzke che, a tutt'oggi, si sta ancora discutendo come e se attuare;

le specialità Frone e Rebif hanno stessa struttura molecolare, stesse vie di somministrazione, stessi dosaggi; la specialità Betaferon ha un struttura molecolare differente e differenti sono altresì i dosaggi e le vie di somministrazione;

non c'è alcuno studio che garantisca che il passaggio da una molecola all'altra sia privo di conseguenze: il cambio di farmaco potrebbe portare allo sviluppo di anticorpi in grado di neutralizzare l'efficacia del principio attivo;

il cambio di farmaco è quindi ritenuto possibile da Frone a Rebif ma non da Frone a Betaferon né da Rebif a Betaferon;

una circolare esplicativa del Ministero della sanità sulle modalità di somministrazione del Betaferon ha stabilito la prosecuzione della terapia per i pazienti ai quali era stata accordata anteriormente al decreto ministeriale 5 febbraio 1996;

malgrado il riferimento generico al beta interferone, le unità sanitarie locali ritengono che la circolare consenta soltanto la somministrazione del Betaferon;

in Sicilia ed in altre parti d'Italia i pazienti si vedono così costretti a continuare a rivolgersi alle preture del lavoro, non volendo affrontare il rischio di eventuali ricadute dovute al cambio di molecola —

quali iniziative intenda adottare il ministro per risolvere il problema dei 570 pazienti e della incompleta attuazione della risoluzione del 6 dicembre 1995;

quali iniziative intenda adottare il ministro della sanità per mettere a disposizione gratuitamente il farmaco ai pazienti con grado di disabilità da 3,5a 5,5 della scala EDSS. (4-01209)

RISPOSTA. — *Com'è noto, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato comunitario della specialità medicinale « Betaferon » — Interferone beta — 1 b, in esito alla procedura delineata dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 2309 del 22 luglio 1993, avvenuto con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 30 novembre 1995, i farmaci a base di « Interferone beta » in commercio in Italia non presentavano, fra le proprie indicazioni terapeutiche, quella relativa alla terapia della Sclerosi multipla.*

Infatti, le specialità medicinali il cui principio attivo è l'Interferone beta naturale (tra le altre il « Frone »), nonché quelle a base di Interferone beta ricombinante (fra cui il « Rebif », ora « Serobif »), nelle confezioni per uso iniettivo, sono state collocate, ai sensi dell'art. 8 comma 10, della

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella classe a) con l'aggiunta della nota 33.

Per effetto di tale decisione, questi medicinali possono essere dispensati a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale soltanto nei limiti dell'indicazione « Epatite cronica attiva B, C e D, nei soli casi intolleranti agli interferoni alfa ricombinanti e naturali » e con la contestuale segnalazione ai servizi farmaceutici delle UU.SS.LL. della diagnosi formulata (Registro U.S.L.).

In tutti gli altri casi, relativi sia ad una diversa prescrizione delle specialità medicinali in argomento, sia alla loro differente forma di somministrazione (pomata, gocce, collirio), il costo dei farmaci è a totale carico dell'assistito.

Il motivo per cui tali farmaci non recano l'indicazione terapeutica relativa alla Sclerosi multipla e, conseguentemente, non sono ammessi per tale impiego ad alcuna forma di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è determinato dalle perplessità suscitate anche in ambito internazionale dal fatto che, malgrado lo stato di avanzamento degli studi e delle ricerche sul trattamento della Sclerosi multipla con questo principio attivo, non risultano tuttora emersi dati certi e definitivi che possano suffragarne la regolamentazione con indicazione di impiego, appunto, per la terapia della Sclerosi multipla.

Risultano ancora carenti, infatti, i dati sperimentali sull'efficacia e sulla sicurezza del trattamento terapeutico in tal modo instaurato, mentre persistono opinioni contrastanti sulla reale validità dell'impiego dell'« interferone beta » nella cura della Sclerosi multipla.

Non sono stati acquisiti, tra l'altro, elementi di affidabile certezza sull'importanza degli effetti tossici e secondari potenzialmente connessi al trattamento cronico da instaurare.

È noto, infatti, il margine di rischio di tale farmaco, dovuto alla frequente concomitanza di effetti indesiderati, che richiede accurati controlli delle condizioni del paziente durante il trattamento instaurato (ad esempio, devono essere attentamente controllati il bilancio elettrolitico, il quadro

ematico e, in particolare, il tempo di protrombina), rispetto ai benefici presumibilmente attesi, quali l'aumento dell'aspettativa e qualità di vita del paziente nonché l'eventuale riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia.

In tale situazione l'azienda farmaceutica tedesca « Schering A G Pharma », produttrice del « Betaferon », ha fatto ricorso alla « procedura comunitaria di autorizzazione per i medicinali per uso umano » disciplinata dal Regolamento CE n. 2309/1993.

In base a tale procedura, l'« Agenzia europea di valutazione dei medicinali » (EMA), istituita dallo stesso Regolamento CE n. 2309/93, — che comprende, tra l'altro, il « Comitato permanente per le specialità medicinali » (CPMP), a suo tempo istituito dalla direttiva 75/319/CEE ed incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia sui problemi riguardanti, appunto, la valutazione dei medicinali per uso umano — è chiamata, quale organo comunitario tecnico-scientifico di valutazione e vigilanza, a valutare le proprietà e le caratteristiche dei farmaci.

Sulla domanda di autorizzazione per un medicinale per uso umano, corredata dalla prescritta documentazione, viene espresso il parere del CPMP, e poi trasmesso dall'Agenzia alla Commissione delle Comunità Europee, che elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria.

Tale progetto di decisione viene sottoposto al CPMP, che formula il suo parere sul progetto secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 73 del Regolamento del Consiglio CE n. 2309/93.

Nel caso del « Betaferon », il progetto di decisione aveva riscosso il parere favorevole del Comitato permanente per le specialità medicinali in data 16 ottobre 1995.

Il successivo 30 novembre, la Commissione delle Comunità Europee ha rilasciato al medicinale in questione l'autorizzazione all'immissione nel mercato comunitario.

La decisione della Commissione europea è stata notificata allo Stato italiano in data 4 dicembre 1995.

Com'è noto, l'espletamento della procedura comunitaria di autorizzazione dei me-

dicinali per uso umano, culminante nel rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura centralizzata europea, del relativo prodotto, non pregiudica le competenze delle autorità sanitarie degli Stati membri, sia in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali sia riguardo alla loro inclusione nel campo d'applicazione dei sistemi nazionali di assicurazione malattia in base a condizioni di ordine sanitario, economico e sociale.

In particolare, gli Stati membri possono scegliere, nell'ambito dell'autorizzazione comunitaria già concessa, le precipue indicazioni terapeutiche e le dimensioni dell'imballaggio che rientrano nei rispettivi regimi di previdenza sociale.

Pertanto, a seguito dell'intervenuta notifica della decisione della Commissione europea relativa al « Betaferon », la Commissione Unica del Farmaco (CUF), (organo tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra le altre incombenze, ad «...esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci... » e ad «...esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche... »), dopo approfondite e dibattute valutazioni, nel corso della seduta del 29 gennaio 1996 si è pronunciata per la classificazione della specialità medicinale « Betaferon » Schering nella classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiungendovi la nota n. 65.

Conseguentemente, il Ministero della Sanità, con decreto ministeriale 5 febbraio 1996 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996) ha disposto l'immissione in commercio del « Betaferon », nella confezione da 15 flaconcini contenenti ciascuno mg. 0,3 di interferone beta — 1 b in polvere sterile liofilizzata (9,6 milioni di U.I.), più 15 fiale contenenti 2 ml di soluzione sterile di cloruro di sodio allo 0,54 per cento p/v.

L'articolo 2 di tale decreto pone classe A, quindi con onere di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le confezioni

di « Betaferon » prescritte e dispensate dai centri ospedalieri autorizzati, alle condizioni previste dalla già richiamata nota n. 65 della CUF, che si ritiene utile richiamare integralmente:

« Nota n. 65: limitatamente all'indicazione Sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei soli pazienti con punteggio d'invalidità compreso tra 1 e 3.5 all'EDSS di Kurtzke, in età compresa tra 18 e 50 anni.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri ospedalieri autorizzati. — Registro ASL ».

I dati attualmente disponibili sembrano indicare che, in pazienti affetti da sclerosi multipla relapsing-remitting, l'interferone beta — 1b ricombinante possa indurre:

1) riduzione della frequenza e della gravità delle esacerbazioni;

2) riduzione della comparsa di lesioni attive e dell'area lesionale totale in RMN.

È opportuno ricordare che:

1) l'efficacia del farmaco non è stata ancora adeguatamente dimostrata sulla progressione della disabilità;

2) nel 35 per cento dei pazienti trattati è stata documentata entro 3 anni la comparsa di attività anticorpale neutralizzante nel siero; in questi pazienti la frequenza degli attacchi è risultata sovrapponibile a quella dei trattati con placebo;

3) il costo annuale del trattamento è di circa L. 21 milioni per paziente in regime ospedaliero.

Principio attivo: interferone beta — 1b ricombinante.

Specialità: BETAFERON.

Sono, invece, inserite in classe c) e dunque senza alcun rimborso di spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale, le confezioni dello stesso prodotto, vendute al pubblico con le indicazioni autorizzate in sede comunitaria.

Queste indicazioni riguardano la riduzione della frequenza e gravità delle recidive

cliniche in pazienti in grado di deambulare in maniera autonoma (quindi senza alcun aiuto), affetti da Sclerosi multipla recidivante-remittente, caratterizzata da almeno due attacchi con disfunzione neurologica nell'arco dei due anni precedenti, seguiti da recupero completo o parziale.

I prezzi della specialità medicinale « Betaferon », derivanti da apposita contrattazione con l'azienda farmaceutica Farmades S.p.a. — rappresentante e distributrice per l'Italia del farmaco, prodotto in Germania dalla società Schering A G Pharma — sono indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.

Il prezzo di cessione ai centri ospedalieri autorizzati è di lire 1.700.000 (più IVA) per ciascuna confezione, mentre il prezzo di vendita al pubblico — sempre per confezione — è pure di lire 1.700.000 (più IVA), maggiorato delle quote destinate per legge alla distribuzione.

In entrambi i casi, tuttavia, il «Prezzo delle confezioni eccedenti le prime 36.000.... » subirà una contrazione pari al 10 per cento.

La decisione di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale il costo delle confezioni di « Betaferon » prescritte e dispensate presso centri ospedalieri, mentre gli oneri della dispensazione ordinaria tramite le farmacie sono a carico dei cittadini, corrisponde all'esigenza di garantire — tra l'altro in regime di « day hospital » e con costi, quindi, contenuti — il costante controllo medico delle condizioni di salute dei pazienti, con particolare riguardo alla valutazione ed alla registrazione degli effettivi progressi terapeutici derivanti dalla periodica e controllata somministrazione del prodotto (che richiede avvertenze speciali e precauzioni particolari per l'uso), nonché alla insorgenza di negativi fenomeni secondari.

Tra questi ultimi, la stessa commissione delle Comunità Europee, nel rilasciare al « Betaferon » l'autorizzazione all'immissione nel mercato comunitario, ha posto in evidenza la possibile insorgenza, come « effetti collaterali » del trattamento instaurato, di « disturbi depressivi e ideazione suicidaria », di « reazioni serie da ipersensibilità » e di un « complesso sintomatologico simil-influenzale ».

In allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 viene anche riportato il modello di scheda, da compilarsi a cura dei responsabili dei centri ospedalieri autorizzati, che identifica i pazienti, affetti da Sclerosi multipla, ai quali viene prescritta e dispensata la specialità medicinale a base di interferone beta — 1b.

Sono elencati, altresì, i centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del « Betaferon », ai quali i malati di Sclerosi multipla possono far riferimento.

Essi sono dislocati nel territorio nazionale e suddivisi in Centri di Coordinamento Regionale (CRR) ed in Centri provinciali.

I « Centri » regionali hanno il compito di confermare il grado di disabilità di ogni singolo paziente, già segnalato dai Centri provinciali, e quello di analizzare ed elaborare tutti gli altri dati da questi ultimi trasmessi.

Ben più impegnative sono le incombenze attribuite ai Centri provinciali.

Essi sono tenuti, infatti: a selezionare i pazienti da avviare al trattamento, valutandone preliminarmente l'EDSS di Kurtzke; ad operare la materiale prescrizione e dispensazione del farmaco dopo l'avvenuta conferma del grado di disabilità da parte del Centro di coordinamento regionale; ad eseguire il « follow up » del paziente in trattamento, nonché, infine, a compilare e ad aggiornare i registri prescritti, da trasmettere in copia sia al CCR sia all'Assessorato Regionale alla Sanità competente per territorio.

Proprio al fine di consentire alle strutture interessate la più adeguata, corretta ed uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle modalità di approvvigionamento e somministrazione del « Betaferon », il Ministero della Sanità ha diramato la Circolare 1° aprile 1996, n. 7, capillarmente diramata e pubblicata nella G.U. 19 aprile 1996, n. 92.

In precedenza, con Decreto del 29 marzo 1996 era stato sostituito l'elenco dei centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del « Betaferon », per la parte relativa ai Centri Provinciali.

Nella stessa occasione, si è offerta alle Regioni ed alle Province Autonome la pos-

sibilità di integrare gli elenchi dei Centri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del farmaco in questione con l'individuazione di un Centro di coordinamento Regionale, ove non previsto, nonché con ulteriori Centri Provinciali, dandone comunicazione al Ministero della Sanità.

A seguito della favorevole conclusione della procedura autorizzativa comunitaria, anche altri Paesi europei, fra cui Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda e Svezia, superando preesistenti riserve ed incertezze, hanno provveduto a delineare il regime di dispensazione del « Betaferon » (in ospedale ed in farmacia) e quello del rimborso dei relativi oneri di spesa a carico del proprio sistema nazionale di assicurazione-malattia, nonché ad indicare il prezzo di vendita al pubblico di ciascuna confezione del prodotto.

Le particolari cautele che debbono costantemente accompagnare l'impiego del « Betaferon », nei casi in cui il suo impiego possa risultare giovevole per il paziente, vengono attentamente delineate dalle avvertenze accluse in ciascuna confezione del prodotto.

Infatti, l'articolo 3 della decisione della Commissione CE del 30 novembre 1995 dispone che l'etichettatura ed il foglietto illustrativo del « Betaferon » debbano essere conformi alle indicazioni riportate all'allegato III della medesima decisione.

Fra le tante informazioni che devono essere contenute nel foglio illustrativo del medicinale, acquistano un particolare rilievo quelle relative alle finalità terapeutiche.

Come già ricordato, il « Betaferon » in sede comunitaria ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio con indicazione relativa al trattamento di pazienti, con persistente autonomia deambulatoria, affetti da Sclerosi multipla recidivante-remittente caratterizzata da almeno due episodi di disfunzione neurologica nell'arco di due anni, seguiti da recupero completo o parziale.

Nel foglietto illustrativo dev'essere indicato che, nei confronti di tali pazienti, il « Betaferon » ha mostrato di ridurre la frequenza e la gravità delle recidive cliniche, di

ridurre il numero delle ospedalizzazioni legate alla patologia in atto e di prolungare il periodo di tempo libero da recidive.

Nello stesso foglietto va evidenziato, tuttavia, che non sussiste alcuna evidenza di un effetto del « Betaferon » sulla durata degli attacchi, sui sintomi presenti tra un attacco e l'altro ovvero sulla progressione della malattia.

Del pari, non vi è evidenza di un effetto sulla disabilità.

Gli studi clinici disponibili mostrano, altresì, che non tutti i pazienti rispondono al trattamento con il « Betaferon ».

In alcuni di essi è stato osservato un peggioramento dei sintomi nel corso degli attacchi, malgrado il trattamento terapeutico instaurato.

Pertanto, non è possibile prevedere quali e quanti pazienti non risponderanno al trattamento o faranno registrare un peggioramento del proprio quadro sintomatologico.

Inoltre, l'effetto del « Betaferon » sull'esecuzione delle attività quotidiane od in campo sociale non è noto, mentre lo stesso farmaco non è stato ancora studiato nei pazienti affetti da Sclerosi multipla progressiva e non deve essere usato in pazienti con meno di 18 anni, in quanto non è stato sperimentato in questo gruppo d'età.

Non vi sono informazioni circa l'uso del « Betaferon » in pazienti con problemi renali, né è noto se il farmaco abbia un effetto negativo sulla fertilità umana; peraltro, in base all'esperienza derivante dall'impiego di altri interferoni, non può essere esclusa una diminuzione della fertilità maschile o femminile.

In corso di trattamento l'organismo può produrre sostanze in grado di limitare e ridurre l'efficacia della terapia farmacologica.

Tale « attività neutralizzante » si presenta solo in alcuni pazienti.

Più frequente è il riscontro di una diminuzione del numero dei globuli bianchi e dell'aumento dell'attività di enzimi strettamente connessi con la funzione del fegato.

Viene sottolineata, quindi, l'opportunità di effettuare una conta leucocitaria diffe-

renziale ed esami ematochimici (SGOT, SGPT) sia prima di iniziare il trattamento sia regolarmente in corso di terapia.

La Commissione Unica del Farmaco, che già più volte aveva esaminato in precedenza gli aspetti, le caratteristiche e gli sviluppi clinici e farmacologici della ricerca fondata sugli « interferoni beta », non mancando di considerare le implicazioni socio-sanitarie ed umane coinvolte nella lotta alla Sclerosi multipla, ha dovuto tener conto anche delle limitate risorse finanziarie concesse dal Legislatore ai fini dell'assistenza farmaceutica dei cittadini.

Com'è noto, infatti, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nel riformare integralmente il sistema di assistenza farmaceutica, riservava una somma di lire 10.000 miliardi per gli oneri di spesa sostenuti durante il 1994 dal Servizio sanitario nazionale.

Tale importo era ulteriormente ridotto per effetto della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che rideterminava in lire 9.000 miliardi l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995.

L'esiguità delle somme stanziata e le difficoltà che la CUF ha dovuto affrontare nell'attuare la prescritta classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici è attestata dall'urgenza con cui si è provveduto all'ampliamento dei fondi destinati alla copertura delle spese per l'assistenza farmaceutica.

Infatti, già il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante « Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica », aveva rideterminato in lire 9.700 miliardi l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica.

La normativa concernente le spese per l'assistenza farmaceutica, derivata per lo più dalla « decretazione d'urgenza », più volte reiterata, è tuttora operante come tale, in quanto contemplata dal vigente decreto-legge 3 giugno 1996, n. 303 (Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e disposizioni urgenti in materia di medicinali).

Il margine di spesa, già di per sé esiguo, è risultato ulteriormente intaccato per effetto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante « Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica ».

In base a tale norma, infatti, la Commissione unica del farmaco è tenuta ad effettuare, entro il 31 luglio 1996 — analogamente con quanto a suo tempo disposto dalla legge n. 537 del 1993 — una nuova riclassificazione dei medicinali di cui è autorizzato il commercio nel nostro Paese, così da assicurare, tenuto conto dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio a vantaggio del Servizio sanitario nazionale di lire 20 miliardi per l'anno in corso.

Come dinanzi ricordato, la Circolare n. 7 del 10 aprile 1996 ha fornito chiarimenti sull'applicazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1996.

In particolare, essa ha precisato che l'uso del « Betaferon » in pazienti affetti da Sclerosi multipla, ricompresi nell'intervallo tra 3.5 e 5.5 all'EDSS di Kurtzke (scala della disabilità), continua ad essere consentito.

Infatti, proprio in riferimento al grado di invalidità ed all'età dei pazienti, la Circolare afferma che i relativi limiti massimi di 3.5 del punteggio di invalidità e dei 50 anni di età debbono essere accertati all'atto dell'instaurazione, per ciascun paziente considerato, della specifica scheda di controllo indicata nel decreto del 5 febbraio 1996, sottolineando che le variazioni dei parametri in questione nel corso del tempo non debbono pregiudicare la prosecuzione della terapia instaurata.

Inoltre, possono proseguire la terapia in atto tutti i pazienti per cui risulti che il trattamento a base di « Interferone Beta » abbia avuto inizio — a seguito di erogazione del farmaco da parte delle strutture sanitarie pubbliche — anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del 5 febbraio 1996.

In particolare, in merito ad eventuali dubbi interpretativi, si precisa che la Circolare n. 7/96 si riferisce esclusivamente alla diffusione e somministrazione del « Betaferon » nel trattamento terapeutico della Sclerosi multipla: questo, infatti, è ad oggi

l'unica specialità medicinale a base di « Interferone beta » autorizzata in detta patologia.

Per tutti gli altri prodotti con lo stesso principio attivo, tale indicazione non è autorizzata e, conseguentemente, il loro impiego terapeutico non può avvenire o proseguire con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della normativa vigente.

Quanto alle eventuali iniziative da adottare per consentire ai pazienti affetti da Sclerosi multipla di continuare ad utilizzare farmaci a base di Interferone, dotati di struttura molecolare differente da quella del « Betaferon », questo Ministero ritiene opportuno sottolineare che, alla luce della normativa attualmente in vigore ed in considerazione della persistenza delle ricordate incertezze e perplessità negli ambienti scientifici e professionali, emergono profonde difficoltà in merito alla prosecuzione della terapia instaurata in pazienti affetti da Sclerosi multipla, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto concernente il « Betaferon », utilizzando Interferoni diversi quali, nel caso di specie, il « Rebif » (ora « Serobif ») ed il « Frone ».

In effetti, accanto alle evidenti, naturali perplessità derivanti dalla possibilità di utilizzare farmaci anche per finalità terapeutiche differenti da quelle approvate in base alle procedure delineate dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, è doveroso segnalare che, al momento attuale, non sono disponibili dati su cui fondare l'ampliamento alla patologia della Sclerosi multipla delle indicazioni terapeutiche già autorizzate per il « Frone », nè risulta che siano in corso studi in proposito.

Quanto al « Rebif », ora « Serobif », si rappresenta che la Cuf ha formulato, in data 6 novembre 1995, parere sospensivo per quanto concerne la richiesta, avanzata dall'azienda farmaceutica interessata, di estensione delle sue indicazioni terapeutiche alla Sclerosi multipla recidivante-remitte, ritenendo che la documentazione clinica all'uopo presentata fosse inadeguata e sottolineando l'assenza di studi controllati verso placebo.

Tra le varie condizioni (normative, economiche, tecnico-scientifiche) che impediscono la distribuzione gratuita del « Frone » e del « Rebif » — « Serobif », si rammenta, infine, l'insussistenza, ad oggi, di documentate evidenze clinico-scientifiche in grado di attestare che il « passaggio » al « Betaferon » possa dar luogo ad eventi avversi (quale, ad esempio, lo sviluppo di anticorpi in grado di neutralizzare l'efficacia del principio attivo) nei pazienti già in precedenza trattati con Interferoni.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MALGIERI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

risulta da un servizio pubblicato dal settimanale del volontariato *Vita* che da tempo nell'ospedale Niguarda di Milano, e forse anche in altri centri sanitari, verrebbero effettuati interventi di chirurgia plastica su bambini Down, tesi a « migliorare » la loro estetica facciale, e dunque a renderli — come è stato detto — « più carini » —:

se non ritenga di far compiere approfonditi accertamenti su tali pratiche e, qualora fossero esatte le notizie diffuse dal periodico, se non sia il caso di intervenire a tutela della dignità degli stessi soggetti sottoposti a tali interventi che contrastano con i più elementari canoni della morale e del diritto della persona a veder riconosciuta la propria identità anche fisica, quale essa sia. (4-00714)

RISPOSTA. — In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, si è in grado di precisare quanto segue.

Al riguardo, il professor Luigi Donati, nella sua qualità di Primario della Divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'Ospedale Niguarda « Ca' Granda » di Milano e, nello stesso tempo, di Direttore dell'Istituto di Chirurgia plastica ricostruttiva e della relativa (e più antica) scuola di specializzazione di quella Università, ha ritenuto doveroso chiarire in via ufficiale, con nota inviata al Ministro della Sanità ed all'Assessore alla Sanità della regione Lombar-

dia, che, con ogni evidenza, le notizie riprese dall'articolo citato nell'interrogazione ed in essa richiamate sono frutto di un grosso equivoco, determinato da un'involontaria confusione tra i termini « Chirurgia plastica ricostruttiva » e « Chirurgia plastica estetica ».

In tal senso, egli non ha avuto alcuna difficoltà ad attestare per iscritto che mai nel suo Reparto, che dirige da tanti anni, sono stati operati bambini Down od altri piccoli con malformazioni congenite, per mere finalità « cosmetiche », cioè « per renderli più carini ».

È vero, invece, che, secondo criteri condivisi a livello mondiale dagli esperti di Chirurgia riparativa, sono stati eseguiti con ogni cura e competenza interventi diretti a correggere, quando risultasse necessario, condizioni di deficit morfo-funzionali.

Ma anche in un ambito così circoscritto, gli interventi su bambini Down sono stati effettuati in modo del tutto sporadico — non più di 5 o 6 in dieci anni —, e soltanto dopo attenta valutazione collegiale, esclusivamente finalizzata a correggere precise alterazioni a valenza funzionale (macroglossia, microblefaron, ptosi palpebrali), nello specifico intento di aiutare i piccoli pazienti a superare alcuni deficit previsti (fonazione, dentizione, vista) in conseguenza di tali alterazioni.

Tali dichiarazioni, del resto, collimano con gli elementi conoscitivi di cui dispone, in materia, il competente Dipartimento di questo Ministero al quale non sono mai pervenuti esposti o segnalazioni da parte di associazioni o di genitori di bambini Down o di terzi su tali, assenti trattamenti di chirurgia estetica per la ricostruzione fisiognomica del viso, né tantomeno risulta che siffatti interventi siano stati effettuati presso strutture pubbliche.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MORSELLI. — Ai Ministri della sanità, dell'interno, del commercio con l'estero e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la legge 2 agosto 1978, n. 439, norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione, tutela gli animali da macello da ogni sofferenza inutile;

l'articolo 4 della stessa legge prevede che, se autorizzati con decreto del ministero della sanità di concerto con il ministro dell'interno, possono essere effettuate, in osservanza di riti religiosi, macellazioni senza stordimento dell'animale;

il decreto ministeriale 11 giugno 1980 autorizza la macellazione dell'animale senza preventivo stordimento e tale macellazione, eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da personale specializzato, viene effettuata mediante coltello affilatisimo, in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo;

l'atroce sofferenza che il dissanguamento provoca all'animale uno stato di terrore, causato dalla consapevolezza della fine imminente;

l'Italia ha anche ritenuto opportuno di aderire alle richieste di esportazione nei Paesi di religione islamica di carni di animali macellati —:

se ritenga così necessaria per l'economia del nostro Paese l'attuazione di tale pratica;

quale sia il suo giudizio in ordine a tale orribile e lenta morte;

se, in nome dei diritti degli animali, non sia il caso di sospendere l'autorizzazione a questo tipo di macellazione.

(4-00686)

RISPOSTA. — Come è ben noto, l'articolo 8 della Costituzione della Repubblica italiana afferma: « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ».

A ciò si aggiunga che, in particolare, sia le Comunità israelitiche sia il Centro Islamico sono stati da tempo riconosciuti come « enti morali », le prime con Regi Decreti 30

ottobre 1930, n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279 ed il secondo con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712.

Questo aiuta meglio a comprendere come la macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico — autorizzata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 giugno 1980 (attuativo in materia della Direttiva CEE 74/577 e della legge 2 agosto 1978, n. 439) — ben prima che una necessità economica costituisca soprattutto una concreta esigenza di salvaguardia di tradizioni legate al culto religioso professato da cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari.

Ciò non toglie, tuttavia, che permanga comunque e risulti facilmente estrapolabile nello stesso decreto la ferma volontà del legislatore di limitare al massimo l'eccitazione e la sofferenza degli animali macellati secondo tali riti religiosi, prevedendo rigide garanzie sia (articolo 2) per la prescritta qualificazione del personale e le caratteristiche tecniche degli strumenti adoperati sia (articolo 3) per gli obblighi vincolanti sulla rapidità e sull'efficacia dell'intervento.

Non va dimenticato, inoltre, che la Direttiva 93/119/CE sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento contiene una serie di norme protezionistiche di carattere generale a favore degli animali, che riguardano anche la macellazione secondo rito religioso e l'obbligo dell'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima di tale macellazione con metodo meccanico, al fine di evitare ad essi, per quanto possibile, qualsiasi dolore, sofferenza ed eccitazione, come pure ogni ferita o contusione ad essi conseguente.

È utile chiarire, infine, che l'esportazione di carni di animali macellati nel territorio nazionale in osservanza del rito religioso verso paesi di fede islamica avviene sempre su richiesta di tali paesi, che non dispongono di strutture e di impianti per la macellazione con caratteristiche industriali e come tali rispondenti alle esigenze dell'approvvigionamento interno.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

MORSELLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

nel settore ippico la direttiva comunitaria 426/90, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 243 dell'11 febbraio 1994, codifica le nuove regole che i paesi comunitari devono rispettare per raggiungere l'armonizzazione delle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi all'interno dell'Unione europea e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, per consentire una reale integrazione dei paesi membri dell'Unione europea ed eliminare gli ostacoli di tipo burocratico ed amministrativo che impediscono il libero scambio all'interno del mercato unico europeo;

la direttiva n. 426/1990, all'articolo 4, comma 6, stabilisce che un eventuale programma di controllo di una malattia, cui gli equidi siano sensibili, debba tra l'altro prendere in considerazione la situazione della malattia nel territorio e la giustificazione del programma, tenuto conto dell'importanza della malattia e dei vantaggi costi-benefici;

nessun paese membro della Comunità, neanche quelli con una situazione epidemiologica paragonabile a quella dell'Italia, ha predisposto un piano di controllo così costrittivo e penalizzante nei confronti degli operatori ippici come quello previsto dal piano di controllo dell'arterite virale equina, stabilito dall'ordinanza ministeriale italiana del 13 gennaio 1994. Tale piano si sta rivelando particolarmente oneroso e scarsamente efficace dal punto di vista della prevenzione della diffusione del *virus* dell'arterite virale;

oltretutto l'ordinanza ministeriale del 13 gennaio 1994, stabilendo un piano di controllo nazionale nei confronti dell'arterite virale, non ha abolito completamente la vecchia normativa (ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970), in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla denuncia della malattia ed ai provvedimenti sanitari previsti dall'articolo 10 del provvedimento in materia di polizia veterinaria, che prevedono l'isolamento e il sequestro degli animali infetti;

inoltre il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 non riporta in elenco l'arterite virale tra le malattie soggette a obbligo di denuncia, ponendo quindi in contrasto tale normativa con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, in materia di polizia veterinaria e con l'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970, che riguarda specificamente la profilassi delle malattie respiratorie del cavallo e in particolare l'arterite virale;

nella letteratura scientifica internazionale è noto che la diffusione del *virus* della malattia avviene sia per via coitale dallo stallone eliminatore, che per via respiratoria;

negli ambienti scientifici internazionali la vaccinazione è riconosciuta come il principale mezzo efficace, rapido e a costo compatibile, in grado di controllare la diffusione del *virus*;

tra le motivazioni che hanno suggerito il rinvio dell'introduzione della vaccinazione viene segnalata la necessità di disporre di elementi probanti sulla situazione epidemiologica nel patrimonio dei riproduttori equini in Italia e tale elemento di valutazione è ormai disponibile, sia perché esistono i dati epidemiologici diffusi dall'UNIRE, che ha svolto una verifica sierologica su quasi tutti i riproduttori maschi iscritti ai libri genealogici, sia perché le USL hanno successivamente sottoposto ad esame virologico del seme tutti i cavalli stalloni sieropositivi;

recentemente è stata introdotta, al livello dell'Unione europea, la possibilità di importare stalloni vaccinati provenienti da paesi terzi;

l'urgenza di una risposta da parte delle autorità sanitarie nazionali è motivata dal fatto che è in procinto di iniziare la prossima stagione di fecondazione degli equini —:

se non sia il caso di abolire totalmente la normativa relativa all'arterite virale contenuta nel decreto del Presidente

della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nell'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970;

se non sia il caso di rivedere il piano di controllo dell'arterite virale equina, recentemente predisposto dal Ministero nella citata ordinanza del 13 gennaio 1994, prevedendo la scomparsa dei vincoli sanitari relativi ai cavalli eliminatori del virus nel seme;

se sia possibile l'introduzione di presidi immunitari, già diffusi negli USA, per i puledri maschi e gli stalloni sieropositivi, al fine di prevenire l'instaurarsi dello stato di eliminatore, e delle fattrici sieronegative destinate agli stalloni eliminatori;

se sia il caso di consentire comunque lo spostamento a fini sportivi dei cavalli maschi interi eliminatori del virus nel seme. (4-01798)

RISPOSTA. — È stato giustamente ricordato nell'interrogazione che il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 assicura il recepimento nell'Ordinamento italiano della Direttiva comunitaria 90/426 sull'armonizzazione delle norme di polizia sanitaria relative ai movimenti degli equidi all'interno dell'Unione Europea ed alle loro importazioni da Paesi terzi, eliminando gli ostacoli di tipo burocratico ed amm.vo suscettibili di impedirne il libero scambio all'interno del Mercato unico europeo.

Va subito rilevato, peraltro, che fra tali ostacoli, ovviamente, non possono farsi rientrare le misure di tutela sanitaria degli equidi ad altri fini legittimamente adottate dai Paesi membri, e questo perché, come qualsiasi altra normativa comunitaria, anche questa deve essere inserita e, poi, concretamente applicata in un contesto di globalità.

In questo senso, quindi, il fatto che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 243 non contempli l'«arterite virale» fra le malattie equine «soggette ad obbligo di denuncia» appare ininfluenza rispetto alla perdurante vigenza ed efficacia nell'ordinamento del nostro Paese di altre

coesistenti prescrizioni normative che, per effetto dell'O.M. 12 agosto 1970, integrativa del Regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la sottopongono a tale obbligo.

D'altra parte, in questo come in ogni altro caso analogo, l'inserimento di una malattia animale nel novero di quelle «soggette a denuncia obbligatoria» costituisce presupposto giuridico indispensabile perché — una volta dichiarata «ufficialmente» tale — la si possa assoggettare a tutti i vincoli ed agli adempimenti collegati a questa qualifica dalla normativa nazionale e comunitaria.

È bene chiarire, tuttavia, che ai soli fini degli spostamenti dei cavalli — oggetto delle preoccupazioni del On.le Morselli — non è previsto alcun accertamento diagnostico per la profilassi dell'arterite virale, mentre per gli altri aspetti inerenti alla riproduzione animale, la normativa vigente non manca di ripetuti riferimenti a tale malattia.

Basti ricordare, infatti, che la Direttiva 92/65/C.E.E. recante norme sanitarie sugli scambi e sulle importazioni da Paesi terzi nella Comunità di animali, sperma ed embrioni non soggetti, per gli aspetti di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche, prescrive che lo sperma equino, per poter essere riconosciuto idoneo agli scambi, deve provenire da animali sottoposti ad una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca dell'«arterite virale», accertamento clinico «mirato» che, in caso di risultato positivo, deve essere integrato da un esame virologico dello sperma.

A loro volta, poi, sia la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante la disciplina della riproduzione animale in attuazione di Direttive comunitarie sia il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 — che ne costituisce il Regolamento d'esecuzione — subordinano il rilascio per gli equini dell'autorizzazione alla «monta» all'esecuzione nei loro confronti di un accertamento diagnostico «mirato» per «arterite virale», da ripetersi con cadenza animale.

È perciò in questa ottica e soltanto in essa che va inquadrato, per essere correttamente inteso, il «Piano nazionale di con-

trollo dell'arterite virale equina», richiamato nell'interrogazione, quale strumento di prevenzione che — sia ancora una volta sottolineato — non penalizza in alcun modo gli spostamenti dei cavalli, di per sé svincolati da qualsiasi specifico accertamento diagnostico, ma persegue l'obiettivo di una migliore salvaguardia della riproduzione equina, considerata a ragione una via epidemiologicamente molto significativa nella diffusione di tale patologia.

In questo senso l'eventuale adozione delle misure restrittive di profilassi previste dall'articolo 10 del Regolamento di polizia veterinaria nei confronti di un capo equino riscontrato « eliminatore » di virus si comprende e si giustifica con il sopravvenire della prevalente esigenza di prevenire e di limitare la diffusione della malattia nel territorio, a salvaguardia anche del patrimonio equino non infetto.

Non va dimenticato, poi, che le modifiche apportate all'originaria O.M. 12 agosto 1970 dall'O.M. 13 gennaio 1994 sono valse, in taluni casi, a temperarne il rigore — a fronte della definitiva esclusione dalla « monta » imposta in passato per tutti gli stalloni riscontrati « infetti ».

Infatti è adesso consentito l'impiego degli stalloni « sieropositivi » che siano stati riscontrati « non eliminatori » di virus, mentre è ammessa, con una deroga di carattere straordinario, la possibilità di utilizzare per la « monta » anche gli equini « eliminatori di virus », a condizione che ne sia stato dimostrato l'« elevato pregio zootecnico ».

Tali ultime considerazioni dimostrano, di per sé, come questo Ministero abbia da sempre inteso farsi carico anche in questo settore, per quanto possibile, dei concreti problemi degli allevatori e delle loro legittime istanze, a condizione di riscontrarne la compatibilità con l'esigenza primaria e prevalente di salvaguardare, comunque, le garanzie sanitarie ritenute inderogabili a tutela della salute pubblica ed in particolare di quella animale, costituendo esse — tra l'altro — i presupposti-cardine per una moderna e produttiva zootecnia, anche a difesa degli stessi allevatori.

Non è certo casuale, del resto, la prassi equivalente per cui in altri Paesi europei

vengono invitate le società ippiche ad adottare « piani di controllo » per l'« arterite virale », come — ad esempio — avviene in Inghilterra dove la comunità scientifica raccomanda ai proprietari di aderire all'« horserace Betting Levy Board's Code of Practice for the Control of Equine Viral Arteritis ».

Questo « piano di controllo » prevede che tutti gli stalloni introdotti nel Regno Unito ed in Irlanda siano sottoposti ad accertamento diagnostico per « arterite virale » e l'utilizzazione nell'attività di riproduzione ne risulti, perciò, subordinata all'accertata sieronegatività.

Viceversa, il ricorso alternativo, proposto nell'interrogazione, all'impiego della vaccinazione come strumento di profilassi non appare opportuno e praticabile, perché in contrasto con lo spirito attuale della legislazione comunitaria nel settore, ormai orientata a circoscrivere il ricorso a tali presidi ai soli casi di emergenza e quindi propensa, in prospettiva, all'abbandono della profilassi vaccinale per perseguire e mantenere, invece, un elevato stato sanitario del patrimonio zootecnico attraverso esclusivi interventi di profilassi diretta.

Con specifico riguardo alla profilassi dell'« arterite virale equina » tale indirizzo è stato sostenuto anche dal Consiglio Superiore di Sanità, che nei propri pareri del 23 marzo e del 22 dicembre 1993 ha anche ribadito il carattere determinante di un'azione di profilassi condotta attraverso un « programma nazionale » per il contenimento e l'eradicazione della malattia.

Proprio tale indirizzo è stato recepito da questo Ministero con l'O.M. 13 gennaio 1994, più volte ricordata, relativa — appunto — al « piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina ».

L'analisi, frattanto condotta, dei primi risultati del « Piano », alla luce dei progressi conseguiti sembra confermarne l'utilità.

È importante rilevare, infatti, che sul numero complessivo di accertamenti sierologici per « arterite virale » eseguiti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali la « positività » sierologica per tale infezione è scesa dal 23 per cento del 1994 al 17,21 per cento del 1995.

Inoltre, un'analisi più approfondita del quadro relativo a 5 Regioni, accomunate dalla stessa incidenza del 14 per cento di soggetti equini « eliminatori » di virus, ha fornito la conferma al competente Dipartimento di questo ministero che gli stessi dati implicano:

l'esistenza di una percentuale consistente della popolazione equina « sieropositiva » per « arterite virale »;

la presenza e l'individuazione in tale ambito di soggetti « eliminatori »;

la concreta efficacia del « Piano nazionale di controllo » che, sulla base dei primi risultati desumibili, sembra aver determinato in un solo anno di attività una significativa riduzione dell'incidenza dei cavalli « sieropositivi » e quindi, come tali, potenziali « eliminatori » di virus.

Queste valutazioni, nel loro complesso, sconsigliano a questo ministero di apportare al « Piano » modifiche che risulterebbero tecnicamente ingiustificate e, soprattutto, potrebbero pregiudicarne l'efficacia.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

gli enti considerati inutili, ma operanti ancora in Italia, risultano essere 555;

gli stessi sottraggono all'erario una consistente somma di denaro che, se investita diversamente, potrebbe concorrere a diminuire il debito pubblico —:

quali siano le ragioni per le quali a tutt'oggi non è stata data attuazione alla legge che sancisce l'eliminazione degli enti considerati inutili;

quali concrete iniziative intenda assumere affinché tali enti, alcuni dei quali anacronistici e fuori dalla realtà, non continuino a dilapidare denaro pubblico senza alcun utile per il paese ed al solo fine di mantenere vecchie nomine clientelari.

(4-00729)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la soppressione degli enti considerati inutili.*

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi della legge 4/12/1956, n. 1404, si definiscono « soppressi » quegli enti, non più esistenti, ma posti in liquidazione e affidati alla Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto concerne le cause che ritardano la conclusione delle operazioni di liquidazione, vanno segnalate le partite debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione, nonché le difficoltà insorte per il raggiungimento delle intese con le regioni ai fini dell'attribuzione alle UU.SS.LL., competenti per territorio, dei beni di pertinenza degli ex enti mutualistici come prescritto dal primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Numerose e complesse sono poi le controversie giudiziarie in corso; in particolare, l'elevato contenzioso determinatosi per effetto della richiesta di restituzione, da parte del personale interessato, dei contributi versati nei fondi integrativi di previdenza (F.I.P.) esistenti presso gli enti soppressi (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979).

Va, inoltre, precisato che al 31 dicembre 1995, risultano ancora da definire n. 456 gestioni liquidatorie e che, nel corso del 1995 e del corrente anno, sono state assunte numerose gestioni liquidatorie di enti disciolti ed un congruo numero di Gestioni fuori bilancio e di Consorzi Idraulici di terza categoria, nonché l'Ente « Colombo 92 ».

Si soggiunge, infine, che per rendere più snella e funzionale l'attività liquidatoria, la stessa Ragioneria Generale dello Stato si è fatta più volte promotrice di iniziative legislative che consentissero una più sollecita chiusura degli enti posti in liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

SOAVE, DAMERI, e CAVANNA SCI-REA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

sulla base del DL n. 537 del 1992, si sta procedendo al sequestro e alla chiusura

dell'attività della Italgelatine di Santa Vittoria d'Alba;

il DL di cui sopra è in contrasto con i contenuti della direttiva della Comunità europea n. 118, colpevolmente non ancora recepiti dal nostro Paese;

l'Italgelatine, come tutte le aziende europee di settore, si attiene alla direttiva europea e viene per questo perseguita dalle autorità italiane;

tale discrasia comporterebbe, ove non fosse urgentissimamente sanata, un danno grave al nostro paese che verrebbe invaso da prodotti stranieri confezionati sulla base della normativa europea da noi non recepita;

a ciò si dovrebbe aggiungere la perdita del posto di lavoro di 110 dipendenti;

si profila inoltre il rischio che, nel prossimo incontro tra i ministri dell'agricoltura degli stati membri della comunità, venga sanata la situazione inglese, col corollario di gelatine importate dall'Inghilterra —;

se non intenda porre in essere un immediato provvedimento di mora relativamente alla incresciosa situazione che si è prodotta a danno della Italgelatine;

se non ritenga inoltre di presentare sollecitamente in Parlamento il disegno di legge di recepimento della direttiva europea n. 118, che sanerebbe automaticamente la situazione. (4-00572)

RISPOSTA. — *In merito a quanto prospettato nell'atto parlamentare cui si risponde, deve precisarsi che con l'emanazione, frattempo intervenuta, del DM 14 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155) sulle « condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano », i problemi esposti possono ritenersi ormai superati.*

Tale decreto, infatti, nell'adottare misure sanitarie specifiche per la produzione delle gelatine animali destinate al consumo che tengono conto anche delle misure comunitarie di emergenza per un'adeguata salva-

guardia contro l'encefalopatia spongiforme bovina, nel proprio articolo 7, in attuazione della direttiva CEE 92/118 del 17 dicembre 1992 richiamata nell'interrogazione, ha abrogato l'articolo 2 — comma 1 — lett. b), punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.537, la cui indebita, persistente vigenza era all'origine delle difficoltà applicative segnalate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

ZACCHERA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

si constata in Italia, rispetto agli altri Paesi europei, un pesante costo di gestione delle carte di credito bancarie, sia per gli utenti che per i soggetti convenzionati, anche qualora questi ultimi utilizzino sistemi ad operazioni informatizzate per annullare i rischi dell'utilizzo fraudolento delle carte di credito stesse —:

se ritenga che sia corretto che sui rimborsi rateali e sui ritardi di pagamento venga applicata una percentuale di trattenuate su base annua che supera il 26 per cento per gli utenti ed arriva quasi all'8 per cento per i convenzionati;

se risponda al vero che, nel caso di addebito in valuta estera, vengano calcolati rapporti di cambio molto superiori a quelli ufficiali;

quali controlli, infine, vengano effettuati dalle autorità bancarie di garanzia degli utenti in merito ai costi di gestione di tali pagamenti. (4-00224)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente le condizioni economiche applicate dalle banche italiane alla clientela per il servizio di pagamento tramite carte di credito.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la determinazione delle condizioni economiche praticate alla clientela è rimessa alle scelte aziendali effettuate dagli intermediari in base all'offerta al pubblico dei prodotti e dei servizi finanziari, nel

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali contenuta nel Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Tale normativa fissa gli obblighi di pubblicità che le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti ad osservare nei confronti della clientela. In caso di inosservanza di tali obblighi sono attribuiti alla Banca d'Italia specifici poteri di attivazione delle procedure sanzionatorie in via amministrativa.

Le disposizioni in questione stabiliscono, inoltre, regole generali in merito alla forma, al contenuto minimo, all'integrazione dei contratti ed alle comunicazioni periodiche che le banche e gli altri intermediari finanziari devono dare alla clientela.

In proposito, giova precisare che la natura giuridica dei rapporti tra intermediari

e clientela è tipicamente civilistica ed è, quindi, competenza del giudice ordinario risolvere le relative controversie.

Le disposizioni in materia di trasparenza sono intese a promuovere la concorrenza sul mercato bancario e finanziario, favorendo la competitività sulla qualità dei servizi e sull'efficienza operativa.

Si soggiunge, infine, che, in tale contesto normativo, la Banca d'Italia svolge i propri compiti istituzionali nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale riconosciuta agli istituti di credito, astenendosi dall'interferire nelle scelte dei singoli intermediari, comprese quelle in materia di determinazione delle condizioni praticate alla clientela.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.